

L'Italia, il diritto e le unioni affettive stabili di carattere non tradizionale.

Un panorama di problemi e di possibili soluzioni

Salvatore Prisco, Marina Monaco*

essays

ITALY, LAW AND UNTRADITIONAL STEADY AFFECTIVE RELATIONSHIPS. PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

ABSTRACT: The article deal with the issue of same-sex unions in the Italian legal system. The absence of a complete legislative framework concerning the rights of same-sex couples has determined several jurisdictional interventions, by ordinary judges, by the Court of Cassation and by the Constitutional Courts. Regulating same-sex unions is relevant not only with regards to the legal positions of the two individuals in the relationship, but also in the perspective of access to adoption, step-child adoption or even artificial reproductive technologies, on which the Constitutional Court has recently intervened.

KEYWORDS: lgbt rights; same sex unions; step-child adoption; step-child adoption.

SOMMARIO: 1. Premessa problematica – 2. La strategia del “silenzio repressivo” del legislatore italiano nella materia e la necessaria supplenza dei giudici. Alcuni esempi recenti – 3. L’universo lgbt e gli enti territoriali in Italia. a) Gli interventi regionali – 4. (segue) b) Lo spazio dei Comuni – 5. (segue) Il diritto e la convivenza. Alcuni esempi normativi e giurisprudenziali che riconoscono rilievo al fenomeno – 6. La via privatistica dei patti di convivenza – 7. Cenni al dibattito sull’irrelevanza dell’orientamento sessuale per l’affidamento dei figli e sull’omogenitorialità.

1. Premessa problematica

Lo scritto che ci si accinge a leggere era nelle intenzioni completato, quando – rivedendolo definitivamente, prima di licenziarlo per la pubblicazione – l’autore della sua parte più estesa è stato colto da dubbi che, *melius re perpensa*, ritiene invece intellettualmente più one-

* Salvatore Prisco: Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II; Marina Monaco: dottoressa magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II. La riflessione – che sarà pubblicata in un volume in lingua inglese di studiosi italiani, dal titolo F. CORBISIERO (ed), *Over the Rainbow City: lgbt inclusiveness in the contemporary Europe and Italy*, McGraw Hill, Milano – è stata concepita essenzialmente come un report destinato in via principale a documentare ad un pubblico di lettori stranieri il panorama di problemi e di possibili soluzioni italiane sul tema oggetto di indagine, nonché il livello di apertura da parte della cultura giuridica italiana al contesto europeo e comparato di riferimento. Essa è stata comune agli Autori, in costante dialogo, ma Marina Monaco ha scritto specificamente i paragrafi 3 e 4, Salvatore Prisco ha uniformato il testo e ha scritto la parte rimanente (par. 1, 2, 5, 6 e 7). Testo chiuso il giorno 31 agosto 2014, salvo minime integrazioni successive in specifici punti segnalati.

sto sottoporre in premessa al lettore senza dissimularli, perché valuti anche alla luce di essi le ulteriori osservazioni nelle quali si imbatte.

Il titolo scelto per riassumerne il senso in una formula di sintesi potrebbe infatti essere interpretato come l'assunzione incontrovertibile di due dati in realtà altamente problematici: quello di unioni familiari "affettive" e assieme, almeno nell'intento, come tali "stabili", il che sarebbe oltretutto un ossimoro, attesa la volatilità della caratteristica fondata sul sentimento, contrapposta alla ricercata lunga durata temporale del rapporto.

In realtà, l'universo fenomenico della famiglia e delle relazioni parentali è stato ed è esplorato su scala comparata dagli esperti di molteplici discipline, ad esempio da antropologi, sociologi, storici, oltretutto da ogni vivente umano in ragione della propria esperienza diretta.

I risultati di tali contributi (e del "vissuto" personale di ciascuno) non possono essere ignorati da un'indagine sia pure centrata come la presente sulla dimensione giuridica¹, che deve dunque averne consapevolezza, lasciandosene attraversare e sollecitare.

Si mostra in tale modo all'osservazione preliminare il carattere poliforme – nel tempo e nello spazio – della formazione sociale indagata: la famiglia quale denotato di tribù e clan, ovvero come poliginica, poliandrica, poli o monogamica (ciascuna con le sue varietà), ed inoltre endo od esogamica, etero od omogamica.

Ci si può inoltre imbattere, all'esame analitico della letteratura, nella convinzione della funzionalità di unioni riconducibili a formazioni sociali familiari a logiche prevalenti di produzione economica e di riproduzione generazionale, ovvero a quella di identificazione di senso e di scambio di solidarietà e domanda di sicurezza, o ancora in ipotesi nelle quali la scelta della o del *partner* non è per costume libera, ma imposta².

¹ In quest'ultima prospettiva, un'indagine recente fa il punto proprio sul problema centrale che in questo paragrafo si prova ad introdurre, cioè il rapporto tra l'unione personale di coppia fondata sull'*affectio* e la dimensione istituzionale della famiglia, il che porta l'autrice a perimetrare piuttosto le differenze che le analogie tra le due situazioni: si veda F. BIONDI, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale*, relazione al convegno *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Catania, 7- 8 Giugno 2013, in www.gruppodipisa.it (ultima consultazione 27.10.2014).

² Può, ai nostri limitati fini di prima e mera apertura di campo, essere qui bastevole il riferimento al classico e ineludibile C. LÉVI STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, trad. it., 3^a ed., Milano, 1978; nonché sinteticamente a M. BARBAGLI, *Famiglia (sociologia)*, in *Enc. delle Scienze Sociali*, Roma, III, 1993, 767 ss.; ID., *Matrimonio*, in *Enc. delle Scienze Sociali*, Roma, V, 1996, 582 ss.; A. J. KUPER, *Parentela*, in *Enc. delle Scienze Sociali*, Roma, VI, 1996, 459 ss.; in una prospettiva di orientamento specificamente cattolico, si vedano A. CICU, A.M. MOSCHETTI, A. DANESE, G. P. DI NICOLA, *Famiglia*, in *Enciclopedia filosofica*, Milano, 2006 - 2010, 6, 3946 ss.; A.M. MOSCHETTI, A. DANESE, G. P. DI NICOLA, *Matrimonio*, ivi, 10, 7136 ss.; C. LUNGH, *Parentela*, ivi, 12, 8308 ss. e alla discussione dei problemi e alle indicazioni della letteratura sui rispettivi argomenti contenute nelle voci stesse. L'esame comparato, sincronico e diacronico, delle forme e dei modi di costituirsi e di stabilizzarsi socialmente delle unioni tra le persone, a scopo riproduttivo e/o di mutuo aiuto, che si trae da queste (e da altre) letture, conferma in sintesi l'irriducibile relatività delle soluzioni e assieme i pochi (e generalissimi) tratti loro comuni, connessi anche a dosi elevate di ritualizzazione simbolica. Non vi è qui lo spazio per sviluppare un filone diverso – e il discorso finirebbe per portare comunque troppo lontano, rispetto al più limitato orizzonte di queste pagine – ma forse il tramonto, ormai evidente in Occidente, della struttura e dell'immagine della famiglia tradizionale è un altro dei segni che una studiosa sensibile a problematiche multiculturali e di genere segnala (nel suo caso con riferimento a pratiche manipolatorie del corpo femminile, col rinvio a E. GRUENBAUM, *The female circumcision controversy. An anthropological perspective*, Philadelphia, 2001) quali incrinature nella

In tale complessiva ottica, si può notare come l'affettività e la stabilità tra i membri di una unione tra persone del tipo "famiglia" siano insomma variabili che, per quanto si possano desiderare in astratto, possono tuttavia in concreto mancare senza stravolgerne per questo il carattere di struttura primaria di socializzazione e inculturazione, solo poi giuridicamente confermata (nella formula – invero non priva di ambiguità – della nostra Carta Costituzionale, ad esempio e com'è noto, essa è una «società naturale fondata sul matrimonio»): chi ignora del resto secoli di grande letteratura e tristi dati di cronaca continuamente riproposti sul fatto che possa essere (anche) un luogo di "inferno quotidiano"? Il diritto a «perseguire la ricerca della felicità» ha alle spalle una lunga vicenda, ma conosce in Occidente esplicite verbalizzazioni di valore costituzionale che sono relativamente recenti.

Perfino gli slittamenti di vocabolario apparentemente innocui lo segnalano: come ha osservato una fine analisi di storia della famiglia, «la distinzione tra *famigliare* e *familiare* (...), orienta ulteriori specifici percorsi di indagine storica. È *famigliare* quanto attiene al sostantivo famiglia, all'evocazione di legami di consanguineità, di genitorialità e parentela, marcando con essa un'appartenenza stretta. Sono *famigliari*, in questo senso, per esempio, le abitudini contratte nell'infanzia, i ricordi, i drammi, i segreti. Mentre è *familiare* ciò che si riferisce alla dimensione dei sentimenti. Le relazioni familiari e ogni altro affetto, pensiero, gioco, indicano la presenza di qualcosa che riconduce a quanto è noto, conosciuto, carezzevole. Diventa familiare un posto di lavoro, un negozio, un saluto. È, quindi, familiare chi o che cosa, pur non avendo legami di stretta parentela con noi, ne possiede però i tratti 'buoni'... Incrociando aspetti *famigliari* e aspetti *familiari* si dilata lo spazio d'indagine relativo alle connessioni tra individuo, famiglia società civile e Stato»³.

Seguendo ancora tale suggestione, può in particolare dirsi che (nel segmento *occidentale* e *attuale* della famiglia: è questo il limite dell'osservazione qui compiuta e ogni sua ulteriore dilatazione finirebbe per generalizzare forse indebitamente esperienze tipiche di una sola area geo-culturale) la famiglia "classica", cioè eterosessuale, tende a de-istituzionalizzarsi, quanto a relazioni tra i *partners*, divenute "continuamente rinegoziabili" e al limite recidibili, mentre la relazione di maternità o paternità non è superabile, una volta instauratasi: «Il vincolo genitore-figlio assume una nuova valenza, in quanto permette di poter definire la famiglia e riconoscerla come soggetto sociale, facendo leva su una relazione che faccia del legame di convivenza un'istituzione. In questa ottica, la storia generazionale, il succedersi delle generazioni, appaiono non più centrati sul patto coniugale, ma sul '*nuovo patto di filiazione*'. Un patto che, al contrario della relazione di coppia che è continuamente sottopo-

struttura "patriarcale" del diritto, intendendo la parola come indicativa di un atteggiamento di «oppressione dell'uomo sulla donna» e «controllo degli anziani sui giovani», che appunto «ha uno dei suoi assi portanti nella concezione della prole come proprietà e possesso»: le espressioni appena richiamate sono di I. RUGGIU, *La risoluzione Onu del 2012 per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili. Una lettura problematica*, in *Studium Iuris*, 7-8, 2014, 873.

³ D. CALANCA, *Percorsi di storia della famiglia*, in *Storia e Futuro*, 2005, aggiornamento al n. 5 (febbraio 2005). Di notevole interesse è anche la lettura del *Dossier* 6/2010 di *StoricaMente*, laboratorio di storia *open access*, dal titolo *Fare e disfare famiglia. Relazioni di coppia in Italia in età moderna e contemporanea*, a cura di R. SARTI. Ivi, sul carattere "moderno" del "matrimonio d'amore", M. LANZINGER, *La scelta del coniuge. Tra amore romantico e matrimoni proibiti*, disponibile all'indirizzo internet http://storicamente.org/dossier-doss_famiglia.all (ultima consultazione 27 ottobre 2014).

sta a contrattazione ed è diventata reversibile, è una relazione non negoziabile: laddove il legame di coppia si de-istituzionalizza, il legame genitore-figlio diventa la nuova istituzione sociale»⁴.

Una “nuova istituzione sociale” anch’essa, beninteso, sottoposta a tensioni, nel quale il rapporto cui si riferisce la citazione può perfino venire negato dall’uno o dall’altro degli interessati (ed inoltre risultare addirittura assente, nel caso in cui la mediazione tecnologica rompa del tutto il legame riconoscibile di “genitorialità/figliolanza” implicato dalla riproduzione naturale), ma gli ordinamenti giuridici in tale eventualità apprestano strumenti di solidarietà “imposta”, a favore del soggetto “debole” del rapporto, quando sia abbinabile di assistenza.

Orbene, in un contesto del genere – quello cioè di relazioni interpersonali progressivamente ridotte ad una configurazione elementare e “nucleare”, fondate sul sentimento concreto, più che sul modello astratto, sulla deformalizzazione, più che sull’istituzionalizzazione (ultima metamorfosi della famiglia borghese occidentale) – quanto l’unione eterosessuale avverte ormai sempre più spesso quale vincolo volontaristico, occasionale e non strettamente necessario (a maggiore ragione dove, come in Italia, il processo di equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi è ormai compiuto, anche nel senso del rilievo giuridico di una solidarietà parentale più ampia, in presenza della legge n. 219/2012, ispirata al principio dell’unicità dello stato filiale e del d. lgs. n. 154/2013), viene recuperato come istanza di una parte delle sensibilità delle persone omosessuali: per loro – all’opposto che nel mondo dei rapporti più intimi tra individui di sesso diverso – l’obiettivo è oggi quello di una stabilizzazione e del riconoscimento giuridico di una progettualità che non riguarda per di più solo i *partners*, ma si spinge a rivendicare anche un altro modo di proiettarsi nel tempo oltre loro stesse, nel legame – per l’appunto – intergenerazionale.

Come in seguito si vedrà meglio, del resto, la tecnica consente ormai la dissociazione (della quale la giurisprudenza prende atto) tra profili diversi – e normalmente tra loro uniti – delle figure genitoriali⁵ e peraltro questo sviluppo finisce per fare rivivere in chiave moderna un uso sociale in realtà molto antico, diffuso ad esempio in Italia meridionale, vale a dire l’allevamento di un minore da parte di altra famiglia del parentado priva di eredi, “come se” questi fosse parte naturale della prima.

Un giurista che si trovi a vivere e ad operare in questa epoca di fortissima accelerazione antropologica ha dunque davanti a sé tre strade: quella di resistere alle novità in nome di un pensiero fermo alla percezione di una essenza ontologica a-storica dell’unione familiare, rischiando così di apparire come l’ “ultimo giapponese” schierato a difesa dell’ordine imperiale desacralizzato dopo la seconda guerra mondiale, o come un astronomo tolemaico attardato, in tempi di copernicanesimo trionfante; quella di assecondare ogni novità sempre e comunque, facendosi aedo di mode anche transitorie, senza nemmeno saperne riconoscere la caducità; ovvero quella di affrontare il nesso tra *vetera et nova* provando ad osservare il mutamento in corso con spirito critico e proponendosi di comprendere quanto di invariato passi attraverso le maglie della dinamica storica e quanto del passato resti invece consegnato ai suoi archivi.

⁴ Ancora D. CALARCA, *op.cit.*

⁵ V. in generale A. CORDIANO, *Funzioni e ruoli genitoriali nelle famiglie allargate e ricomposte: una comparazione fra modelli normativi e alcune riflessioni evolutive*, relazione al convegno *Lo statuto della Matrigna. Figli, padri e madri nelle famiglie ricomposte*, organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia, sezione di Verona, 29 novembre 2011, in http://www.comparazionediritto.it/prova/files/cordiano_funzioni.pdf (ultima consultazione 27 ottobre 2014).

2. La strategia del “silenzio repressivo” del legislatore italiano nella materia e la necessaria supplenza dei giudici. Alcuni esempi recenti

La particolarità dell'approccio italiano ai problemi giuridici della biopolitica in generale e della bioetica in particolare risiede nel fatto che, nonostante il carattere di ordinamento di *civil law* del suo sistema normativo, si registra tuttora un'assenza – o una scarsa e controversa presenza – di leggi in tale vasto e problematico campo e una prevalente disciplina delle questioni che l'attraversano da parte della giurisprudenza, atteggiamento vicino piuttosto all'approccio “per casi” tipico di un ordinamento di *common law*. Le leggi in materia, se ed ove esistenti, hanno spesso indotto giudici ordinari e amministrativi a sollevare censure circa la loro presunta illegittimità costituzionale, laddove non ne fossero possibili preve interpretazioni di conformazione a Costituzione (*test* che in primo luogo occorre che essi facciano, prima dell'eventuale promovimento del giudizio di costituzionalità) e si sono registrate quindi successive decisioni della Corte costituzionale al riguardo. Un esempio evidente di tale *modus procedendi* è ad esempio rinvenibile nel notevolissimo contenzioso sviluppatosi intorno alla disciplina positiva della fecondazione assistita, regolata com'è noto dalla l. n. 40/2004 e sulla quale (in modo costante, ma specialmente dopo la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, che ne ha reso possibile la variante eterologa⁶ e in attesa delle determinazioni ulteriori del ministero della Salute e del Parlamento al riguardo, ma ancor più dopo il caso – occorso all'ospedale “Pertini” di Roma – della cosiddetta doppia fecondazione medicalmente assistita (pma) “eterologa per errore”, sulla quale un cenno è alla fine del presente lavoro), il dibattito è tornato vivacissimo.

Si è parlato perciò di tolleranza attraverso la scelta consapevole del “silenzio repressivo” del legislatore⁷, o quantomeno – in una diversa e più benevola valutazione del fenomeno – della volontà che le

⁶ Si vedano, per i primi commenti (qui indicati secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei rispettivi autori), F. ANGELINI, *L'insostenibile irragionevolezza di un divieto: la Corte costituzionale torna sulla legge n. 40 del 2004 e apre all'eterologa*, in *Menabò*, 6, 2014, 30 luglio 2014, disponibile all'indirizzo internet <http://www.eticaeconomia.it/corte-costituzionale-torna-sulla-legge-n-40-del-2004-e-apre-alla-fecondazione-eterologa/> (ultima consultazione 27 ottobre 2014); C. CASONATO, *La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte*, in *Confronti Costituzionali*, <http://www.confronticostituzionali.eu> (17 giugno 2014); G. D'AMICO, *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014*; F. GIRELLI, *Bastano le garanzie interne per dichiarare l'incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa*; A. MORRONE, *Ubi scientia ibi iura*; S. PENASA, *Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico*; F. PERRINI, *La legge 40/2004: la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale e i principali orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo*; A. RUGGERI, *La Consulta apre all'eterologa, ma chiude, dopo averlo preannunziato, al “dialogo” con la Corte Edu*; G. SORRENTI, *Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014)*; V. TIGANO, *La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa: i nuovi confini del diritto a procreare in un contesto di perdurante garantismo per i futuri interessi del nascituro*; tutti, dal terzo in poi – anche se, in alcuni casi, originariamente pubblicati altrove – reperibili in *Consulta Online*, www.giurcost.org (ultima consultazione 27 ottobre 2014).

⁷ Così, ad esempio, G. DALL'ORTO, *La “tolleranza repressiva” dell'omosessualità. Quando un atteggiamento legale diviene tradizione*, in *Omosessuali e Stato*, Bologna, 1988, 37 ss. Al di là delle valutazioni polemiche di segno politico sui “ritardi” del legislatore, siffatto atteggiamento culturale segnala il carattere tuttora controverso delle questioni bioetiche nel dibattito pubblico nazionale. Il rinvio della decisione concreta al giudice, caso per caso, se per un verso appare aderire alle particolarità di ciascuna fattispecie e quindi rende palese la resistenza culturale (fermandosi a tale via) ad ipotesi di normazione generale e astratta in materia,

opzioni più incisive in merito siano affidate all'evoluzione del costume, senza che questo implichi dunque necessariamente uno sfavore verso soluzioni più "aperte", ma lasciandone la responsabilità di dividerle al progressivo e necessariamente lento formarsi di un consenso sociale diffuso verso le differenti pratiche, prima (o in luogo di) di tradurne gli equilibri e le mediazioni raggiunte in formali disposizioni normative.

In particolare è notoria l'assenza di leggi nazionali di carattere complessivo in materia di diritti delle coppie di fatto in quanto tali (invero tanto etero, quanto omosessuali; per singole fattispecie si veda invece la breve rassegna compiuta oltre, al paragrafo 4) e dei singoli componenti della stessa, il che implica appunto la forzata supplenza del giudice sul tema, giacché tale organo statale non può dichiarare di non sapere o volere decidere su una questione controversa a lui sottoposta (tecnicamente, non può "opporre il *non liquet*"), se sia sollecitato da istanze di riconoscimento dei diritti in funzione antidiscriminatoria⁸.

Tanto premesso, si possono ricordare alcune conclusioni contenute in recenti arresti giurisprudenziali che hanno riguardato il settore indagato.

Secondo la sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale⁹, il paradigma costituzionale del matrimonio presupposto dall'art. 29 Cost. è quello eterosessuale, come da plurisecolare tradizione del

dall'altro palesa anche in questo campo il più ampio problema della crisi della legge, in un paradigma teorico che la rende instabile (rispetto alla sua configurazione classica), dato il suo sempre possibile controllo di costituzionalità, innescato dalla dialettica tra giudice *a quo* e Corte costituzionale e che si traduce in pratica nella tecnica ermeneutica del bilanciamento tra principi, idoneo a "saltare" la vincolatività della mediazione legislativa in nome dell'interpretazione "per valori" e quindi a manipolare interpretativamente il testo della legge stessa o a farne del tutto a meno. Per una recentissima rimediazione del problema e una proposta di uscita dall'*impasse*, si vedano le stimolanti riflessioni di R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine, una prospettiva "quantistica"*, Milano, 2013. Sul tema del continuo carattere incrementale dell'affermazione di "nuovi" diritti o del superamento sempre più ampio di fattori di "incapacitazione", in favore di soggetti in precedenza esclusi dall'effettivo loro godimento e quindi anche del mutamento antropologico che questa tendenza asseconda, nell'ambito della cultura occidentale, nonché sul ruolo essenziale della giurisprudenza transnazionale e delle *lobbies* per il sostegno a tale dinamica, può molto utilmente leggersi, di recente, la ricca prima sezione monografica del numero 1/2013 di *Etica & Politica* e ivi, sul *capability approach*, per cui attraverso un riconoscimento concreto dei diritti non tanto si è *ab initio*, ma "si diventa persone" – secondo la formula esposta da M. NUSSBAUM, *Diventare persone*, trad. it, Bologna, 2001 – in particolare E. GREBLO, *Capacità e diritti umani*, 563 ss., che ovviamente trae spunto da riflessioni seminali di Bobbio, Ferrajoli, Luhman, Sen e altri e – già precedenza e molto criticamente – da L. ANTONINI (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Soveria Mannelli, 2008.

⁸ Si indicano qui (e lo si farà, salvo rilevanti eccezioni, per l'intero lavoro) solo i più recenti contributi complessivi sulla materia, a scienza di chi scrive, in una letteratura che invero è ormai molto ampia e ripercorrendo la quale si potranno rinvenire i contributi precedenti: M.M. WINKLER, G. STRAZIO, *L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori*, Milano, 2011, R. TORINO, *La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e italiano*, Torino, 2012; F. MANNELLA, *I "diritti" delle unioni omosessuali. Aspetti problematici e casistica giurisprudenziale*, Napoli, 2013. Ulteriori riferimenti specifici sono nelle note che seguono, con riguardo ai richiami di volta in volta opportuni.

⁹ Le indicazioni bibliografiche e webliografiche sarebbero innumerevoli. Si rinvia per tutte almeno a R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La "società naturale" e i suoi "nemici"*, Torino, 2010; B. PEZZINI E A. LORENZETTI (a cura di), *Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza n. 138 del 2010: quali prospettive?*, Napoli, 2011; P. CHIASSONI, *La grande elusione. Tecnica e cultura nella giurisprudenza sul matrimonio omosessuale*, in *Scritti in onore di F. Modugno*, I, Napoli, 2011, 863 ss.; F. DAL CANTO, *Le coppie omosessuali davanti alla Corte costituzionale: dalla "aspirazione" al matrimonio al "diritto" alla convivenza*, ivi,

Paese. Spetta al legislatore – nel senso che è suo onere – apprestare tutela alle unioni di fatto e ai diritti individuali al loro interno, *ex art. 2* della Costituzione, per i riflessi che questo ha anche al di là dei rapporti familiari presenti, ad esempio quanto alle successioni ereditarie; nel frattempo, i giudici di merito e di legittimità, oltretutto la stessa Corte costituzionale, sono tenuti a tutelare diritti specifici, di cui accertino – ove investiti delle rispettive questioni – l'intervenuta lesione, in singoli casi concreti.

A tenore della successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 4184/ 2012, giacché l'Italia aderisce al sistema della CEDU (che obbliga, in forza dell'art. 117, comma 1, Cost. la sua legislazione, statale e regionale, a venire esercitata «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», sicché è quindi tenuta – fra l'altro – ad osservare il principio di non discriminazione di cui al suo art. 14, tanto per i diritti a contenuto patrimoniale quanto per quelli non – o non principalmente e solo – patrimoniali, come ad esempio quelli abitativi, o alla salute, o derivanti dalla posizione di lavoro, o previdenziali), si deve tenere presente che quel sistema riconosce come diritti distinti, ma fra loro collegati, quelli a formare una famiglia e a contrarre matrimonio secondo le leggi nazionali (in particolare *ex art. 12*; nella Carta dei Diritti fondamentali dell'UE lo stesso principio è accolto dall'art. 9), nonché il diritto alla vita privata e familiare, *ex art. 8* sempre della CEDU.

Orbene, secondo l'orientamento della Corte di Strasburgo, il matrimonio contratto all'estero in Paesi il cui ordinamento nazionale lo consente (che è appunto una forma, sebbene non l'unica possibile, di "vita familiare") è pertanto atto esistente, anche se, per motivi di ordine pubblico interno, non è trascrivibile per il nostro ordinamento.

Dagli atti internazionali e comunitari sopra citati risulta che è infatti riservata ai singoli legislatori nazionali la scelta di dare o negare ingresso al diritto alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali, o alla trascrizione di atti di matrimoni omosessuali legittimamente contratti, laddove gli ordinamenti giuridici lo permettano.

"Allo stato delle cose", in particolare, l'interpretazione consolidata di tale clausola impedisce – osserva la Cassazione – di ritenere legittime tali pretese, ma il legislatore medesimo potrebbe diversamente valutarne il contenuto in futuro, giacché la nozione di "ordine pubblico" è mobile, non statica. Esso non è cioè vincolato alla "tradizione giuridica" del Paese al riguardo, mentre – ove ciò invece fosse, secondo l'assunto della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata, quanto alla sintesi del contenuto dispositivo – il negozio matrimoniale concluso sarebbe non solo invalido, ma addirittura inesistente¹⁰.

Più di recente, una pronuncia molto discussa (e, al momento in cui si aggiorna questo scritto al dato, annullata dalla corte di Appello di Firenze per un vizio di forma, cioè per non essere stato evocato in giudizio dai ricorrenti il sindaco quale ufficiale di governo e rappresentante dello Stato, ma quale ca-

II, 1195 ss.; A. PUGIOTTO, *Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio*, ivi, III, 2697 ss.; A. SPADARO, *Matrimonio "fra gay": mero problema di ermeneutica costituzionale – come tale risolubile dal legislatore ordinario e dalla Corte, re melius perpensa – o serve una legge di revisione costituzionale?*, intervento al convegno *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., in www.gruppodipisa.it e – se si vuole – a S. PRISCO (a cura di), *"Amore che vieni, amore che vai"...*. *Unioni omosessuali e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2012.

¹⁰ Si leggano, in argomento e fra i molti, R. CATALDO, *Diritto alla "vita familiare" per le coppie omosessuali: verso il riconoscimento del diritto al matrimonio?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (24 ottobre 2012), e soprattutto R. TORINO (a cura di), *Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione*, Roma, 2013.

po della comunità locale e peraltro non essendosi lui costituito nemmeno in tale seconda veste)¹¹ – resa dal Tribunale di Grosseto con propria ordinanza del 3 aprile 2014 – ha ritenuto che non esista un impedimento di diritto positivo a trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio di persone omosessuali validamente contratto all'estero, perché: a) non è testualmente prescritto in Italia dal Codice Civile il presupposto della diversità di sesso fra i nubendi per contrarlo, né b) vi sono ostacoli di ordine pubblico interno a ritenere insussistente il valido matrimonio omosessuale contratto all'estero, in quanto la CEDU (come si è appena visto) avrebbe conferito alla parola significato più ampio di quello da noi finora accolto, sicché il giudice ben può ordinare in conclusione all'ufficiale comunale competente a tenere i ricordati registri di procedervi e questi ne è obbligato.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 9 febbraio 2013, ha ritenuto illegittimo il decreto di espulsione di uno straniero, coniugato con un'italiana e successivamente al matrimonio divenuto transessuale, ove risulti provato che la convivenza permanga effettiva e il matrimonio non sia stato contratto all'esclusivo scopo di ottenere, per lo straniero stesso, la cittadinanza italiana¹².

Molta eco ha ricevuto un'altra vicenda, che potrebbe essere foriera di interessanti sviluppi giuridici, originatasi presso il Tribunale di Modena con una decisione che è stata riformata dalla Corte d'Appello di Bologna ed è quindi approdata alla Corte di Cassazione, che ha sollevato a sua volta (con ordinanza n. 14329/2013) questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge sulla rettificazione del sesso e di quelle ad esse collegate della legge sullo stato civile.

Nella specie, dopo un matrimonio eterosessuale, il marito aveva iniziato un percorso di cambiamento del sesso. Rettificata sui registri dello stato civile e degli atti di matrimonio la nuova attribuzione di genere, l'ufficiale comunale competente aveva disposto inoltre anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo e ciò senza che i coniugi (che accettavano invece la nuova condizione) avessero tuttavia procurato di fare “coprire” l'intervenuto mutamento del sesso di uno di loro da sentenza passata in giudicato, com'è invece richiesto dall'art. 31, comma 6, del d. lgs. n. 150/2011, con rinvio in tale ipotesi alla l. n. 898/1970, sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio: un caso dunque, di “divorzio imposto”, per sopravvenuta identità di sesso tra i membri della coppia.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 170/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164 – cioè di alcune norme della legge in materia di rettificazione del sesso, nonché quella di norme connesse e consequenziali del codice civile – con riferimento

¹¹ Si vedano infatti tra i primi commenti A.M. BENEDETTI, *Giurisprudenza creativa o illusoria? Prima riflessione su Tribunale di Grosseto: a proposito di trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all'estero*, in *Diritto Civile Contemporaneo*, 2, 2014, in dirittocivilecontemporaneo.com (ultima consultazione 27 ottobre 2014); F. BILOTTA, *Questo matrimonio ha da trasciversi!*, in www.diritticomparati.it (10 aprile 2014); G. BIAGIONI, E. DI NAPOLI, *Il provvedimento del Tribunale di Grosseto sul riconoscimento dei matrimoni same-sex: prime riflessioni*, 18 aprile 2014, disponibile all'indirizzo internet <http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?author=55> (ultima consultazione 27 ottobre 2014). Sul vizio formale (mancata notifica dell'atto introduttivo al Sindaco nella qualità spiegata nel testo), si veda *Trascrizione matrimoni all'estero: tutto da rifare?*, 24 settembre, 2014, in www.articolo29.it (ultima consultazione 27 ottobre 2014), che dà anche notizia di due decreti del Tribunale di Milano dal contenuto opposto a quello della decisione toscana).

¹² Si vedano R. CATALDO, *op. e loc. cit.*; M.G. STIGLIANO, *Sì al permesso di soggiorno per transessuale straniero coniugato con un'italiana*, nonché il testo del provvedimento, 5 marzo 2013, disponibile all'indirizzo internet <http://www.immigrazione.biz/4248.html> (ultima consultazione 27 ottobre 2014).

all'art. 2 Cost., «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore».

Nonostante tale riconfermata riserva, è fondamentale il cuore della motivazione (punto 5.1 del *Considerato in diritto*) che si riporta di seguito, per la sua evidente importanza anche *pro futuro*.

«La situazione (...) di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili».

Seguono, nel ragionamento dell'organo di garanzia costituzionale, il richiamo alla propria precedente giurisprudenza sopra ricordata, vale a dire alla sent. n. 138 /2010 e il nuovo e pressante invito al legislatore, nei termini di una *dovuta* attuazione – per questa parte – dell'art. 2 Cost, ricorrendosi perciò nell'occasione ad una decisione che tecnicamente è classificabile come “additiva di principio”, quale la sentenza anteriore non era: qui sta insomma il punto di avanzamento giurisprudenziale, cioè nel ribadire la riserva della materia al legislatore, ma al tempo stesso – di fronte al suo silenzio e all'inattività dispositiva che persistono – nel “metterlo in mora” esplicitamente e non in via implicita e criptica¹³.

¹³ Per i primi commenti si vedano M.M. WINKLER, *La Corte costituzionale si pronuncia sul caso del divorzio “imposto”: luci e ombre*, in www.articolo29.it, 13 giugno 2014; B. PEZZINI, *La Corte costituzionale applica una condizione risolutiva al matrimonio del transessuale*, in *Confronti Costituzionali*, www.confrontocostituzionali.eu (14 giugno 2014); ID., *A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto)*, in www.articolo29.it (14 giugno 2014); A. RUGGERI, *Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014)*, in *Consulta Online*, 2014, www.giurcost.org; F. SAITTO *Rettificazione di sesso e “paradigma eterosessuale” del matrimonio: commento a prima lettura della sent. n. 170 del 2014 in materia di “divorzio imposto”*, in www.diritticomparati.it (16 giugno 2014); F. BIONDI, *La sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio “imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela, della violazione di un diritto*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (24 giugno 2014); G. BRUNELLI, *Quando la Corte smarrisce la funzione di “giudice dei diritti”: la sentenza n. 170 del 2014 sul c. d. “divorzio imposto”*, in www.articolo29.it (26 giugno 2014); C. SALAZAR, *Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento*, in www.confrontocostituzionali.eu (27 giugno 2014); M. DI BARI *Commento “a caldo” della sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale: quali prospettive?*, in *Osservatorio Rivista AIC*, giugno 2014; P. VERONESI *Un'anomala additiva di principio in materia di “divorzio imposto”: il “caso Bernaroli” nella sentenza n. 170/2014*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (6 luglio 2014); P. BIANCHI, *Divorzio imposto: incostituzionale, ma non troppo...*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (7 luglio 2014); D. FIORATO, D. FERRARI *La Consulta davanti alla nozione giuridica di matrimonio: il formarsi di un giudicato costituzionale? (osservazioni a prima lettura della sentenza 170/2014)*, in *La nuova giustizia civile*, 2, 2014, 117 ss. L'intero n. 1/2014 (cui si rinvia qui, con un richiamo che assume forma necessariamente sintetica) di *GenIUS*, rivista telematica semestrale sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, reperibile in www.articolo29.it, è dedicato a *Mutamento di*

Il Tribunale di Siena, con sentenza del 12 giugno 2013, ha dal suo canto ritenuto da ultimo – constando tre soli, sporadici precedenti in termini – che la rettificazione del sesso e del nome sia possibile anche senza previa sottoposizione ad intervento chirurgico, richiesto solo se questo si renda necessario affinché l'interessato consegua uno stabile equilibrio psico-fisico¹⁴.

3. L'universo lgbt e gli enti territoriali in Italia. a) Gli interventi regionali

Data la situazione appena sintetizzata, bisogna chiedersi se invece vi sia – e quale allora, in ipotesi, sia – il livello di “copertura” normativa regionale nell'ambito qui considerato, ove si ritenga di potere superare in via interpretativa la riserva alla legge esclusiva dello Stato delle leggi in materia di “cittadinanza, stato civile e anagrafi”, di cui all'art. 117, comma 2, lettera i), della Carta Costituzionale, nonché di «ordinamento civile e penale» (all'art. 117, comma 2, lettera l).

Con riferimento agli *Statuti* – non in quelli originari degli anni '70 del Novecento, poveri di assunti di tipo non meramente organizzativo, ma in quelli cosiddetti di “seconda generazione”, successivi alla riforma del titolo V della Costituzione (2001; gli Statuti sono stati riformulati nel biennio 2004/2005 e

genere e divorzio imposto: il diritto all'identità di genere e al matrimonio. In sede europea, in un caso solo apparentemente analogo a quello italiano e deciso pochissimo tempo dopo di esso, quello di cui alla pronuncia della *Grande Chambre* della Corte EDU del 16 luglio 2014 su ricorso n. 37359/2009, la Corte si è espressa nel senso di escludere la violazione del diritto convenzionale in un “divorzio imposto” dal verificarsi medesimo presupposto di fatto, ma la differenza decisiva è che nell'ordinamento in relazione al quale era sorta la questione è disponibile la via della conversione del (precedente) matrimonio in unione civile registrata, ai sensi del *Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act*. Nel caso di specie, la coppia rifiutava tuttavia la conversione del matrimonio in un istituto dagli effetti grosso modo analoghi (dettata da un approccio dell'ordinamento interno definito dai primi commentatori “sostanzialistico”, quanto ai diritti fondamentali che nel nuovo tipo di unione sarebbero stati salvaguardati, anche nei confronti della figlia nel frattempo nata), per motivi religiosi, profondi e comuni ai singoli componenti. La *Grande Chambre* registra che manca ancora un “consensus” continentale comune e conferma lo spazio del margine di apprezzamento nazionale su temi del genere. Sul rifiuto della “conversione” del matrimonio – richiesto invece fermamente da parti del medesimo sesso – in un istituto dagli effetti sostanzialmente analoghi, la fattispecie ricorda da vicino il caso *Schalk e Kopf c. Austria* (ric. n. 30141/2004), sul quale – tra i molti – può leggersi G. REPETTO, *Il matrimonio omosessuale al vaglio della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa” di un diritto*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010. Per i commenti iniziali sul caso finlandese si vedano invece P. PUSTORINO, *Corte europea dei diritti dell'uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia* (27 luglio 2014) e S. FALCETTA, *Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?* (4 agosto 2014), entrambi in www.articolo29.it. Già prima della decisione della Corte costituzionale sulla questione sottoposta alla Corte di Cassazione, in generale, R. DAMENO, *Le persone transgenere. Le identità e i diritti*, CIRSDIG, Università di Messina, *working paper* n. 51, disponibile all'indirizzo internet <http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/dameno.pdf> (ultima consultazione 27 ottobre 2014); ID., *Percorsi dell'identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione socio-giuridica*, Roma, 2014 e, nello specifico, A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2013; L. FERRARO, *Transessualismo e Costituzione: i diritti fondamentali in una lettura comparata*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 1, 2013: *Dialoghi sulla dignità umana*, 13 ss.; M. GATTUSO, *Cassazione: viola la Costituzione il divorzio imposto per il cambio di sesso*, in www.articolo29.it (6 giugno 2013); ID., *Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del mutamento di sesso di uno dei coniugi*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 3, 2012, 1076 ss.; S. GROSSO, *Lo scioglimento automatico del matrimonio a seguito di rettifica di sesso nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale: “soluzione obbligata” o pilatesca*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (12 maggio 2014).

¹⁴ Trib. Siena, sent. n. 412/2013, testo in www.intersexioni.it.

la Corte costituzionale, con sentenza n. 304/2002, ne enfatizza il valore di «vertice» delle – politicamente *sovra-quotate*, rispetto a quanto si riteneva in precedenza – «fonti di diritto regionale») – sono contenute dichiarazioni di principio antidiscriminatorie, rilevanti anche per le coppie di fatto etero e omosessuali e per le persone con peculiari identità di genere, ad esempio: divieti di discriminazioni sanitarie, sul lavoro, nell'ammissione a graduatorie per l'accesso a case popolari, se motivati sulla base di preferenze sessuali o di genere, impegni a sviluppare in generale una cultura del monitoraggio e dell'integrazione delle differenze umane, rispettosa di orientamenti individuali specifici¹⁵.

Dopo impugnative – da parte del Governo – di alcuni Statuti, miranti a fare ritenere illegittime tali dichiarazioni per incompetenza, in quanto esse sarebbero state da riservare semmai ad un'unitaria e omogenea disciplina legislativa nazionale di principio sullo stato delle persone, la Corte costituzionale (sentenze n. 2/2004, relativa alla Regione Calabria; nn. 372, 378 e 379 del 2004, riguardanti rispettivamente le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna) ha invece ritenuto possibile che i sopra ricordati Statuti rinnovati contenessero siffatte opzioni assiologiche, qualificandole però come non immediatamente vincolanti, né programmatiche¹⁶ (e quindi, in senso tecnico-giuridico, operativi, ma ad effetti differiti e da incrementare via via nell'attuazione), bensì come meri intenti, aventi in sostanza carattere politico-ideologico *pro futuro*, quanto alle politiche da sviluppare auspicabilmente nelle diverse comunità territoriali e cioè come un *tertium genus*, sotto il profilo dell'efficacia.

Circa lo svolgimento degli Statuti attraverso la *legislazione*, la Regione Toscana, l. n. 63/2004, riconosce che prestazioni e servizi ricompresi nell'ambito delle materie di sua competenza devono erogarsi senza discriminazioni di genere ed orientamento sessuale; introduce specifici sostegni sul lavoro a persone esposte per tali motivi a pratiche di esclusione sociale; vieta discriminazioni soggettive in ordine alla vigilanza sulle scelte di fine vita, quanto all'individuazione di chi designa o è designato a farlo all'interno di una relazione di affidamento delle specifiche volontà in ordine alla cure mediche da accettare o rifiutare, ove si perda autonomia di decisione e riconosce specifico sostegno psicologico a chi decida di intraprendere un percorso di rettificazione di genere; vieta ad esercenti di servizi pubblici, turistici, commerciali, trattamenti discriminatori per motivi di orientamento sessuale o identità di genere; impegna il Corecom a vigilare sulla qualità e correttezza delle trasmissioni radiotelevisive in tale ambito e ad assicurare spazi di informazione adeguata ai portatori di specifico interesse in materia.

La Corte costituzionale (sentenza n. 253/2006) ha dichiarato, su ricorso del Governo per assunta violazione delle competenze regionali – che la regione assumeva invece di avere rispettato, essendosi mossa al loro interno – infondate le censure, quanto agli interventi in materia di istruzione e formazione (in cui le disposizioni della legge individuavano indirizzi e impegni), accogliendo tuttavia le altre, attributive in via diretta di diritti e vantaggi.

¹⁵ Un quadro dei lavori preparatori aggiornati all'epoca è in *Il punto sulle unioni di fatto regione per regione*, in <http://www.forumfamiglie.org/>, voce non firmata.

¹⁶ E. COLOMBO, *Significati e prospettive del riconoscimento degli Statuti regionali di Toscana, Emilia e Umbria in materia di coppie di fatto*, in *Iustitia*, 2005, 193 ss.; C.E. GALLO, *Il valore delle disposizioni di principio contenute negli statuti regionali*, in *Foro amm.*, 2004, 3375 ss.; T. GROPPI, *Per Emilia-Romagna, Toscana e Umbria la Consulta indica i limiti agli statuti. E colpisce la pretestuosità delle censure avanzate dal Governo*, in *Dir. e Giust.*, 47, 2004, 28 ss.

In esecuzione dei predetti indirizzi (“salvati”, quanto a legittimità costituzionale), la regione ha quindi promosso campagne di informazione e sensibilizzazione anti-omofobiche, tavoli di consultazione permanenti con espressione dell’associazionismo *lgbti*, un Osservatorio sulle dinamiche fenomeniche e i problemi di tale universo, prevedendo la Giunta di finanziarlo con proprio contributo.

La Regione Liguria, con legge n. 52/2009 e la Regione Marche, con legge n. 8/ 2010, hanno approvato in seguito normative che intervengono in entrambi i casi espressamente, con tratti fra loro simili, sulla tematica delle discriminazioni di genere ed orientamento sessuale.

Per evitare censure come quelle che avevano portato al parziale annullamento della legge toscana in precedenza richiamata, pur avendo ad oggetto ampî settori materiali (istruzione, formazione professionale, inserimento al lavoro, servizi abitativi pubblici, salute, vigilanza sulla correttezza delle trasmissioni radiotelevisive sulle problematiche di interesse), precisano di limitarsi ad adattare agli atti di competenza regionale l’applicazione di principî costituzionali, ma restando ciascuna regione nell’ambito delle proprie competenze materiali.

Impugnata dal Governo la legge ligure, le censure avanzate (sostanzialmente analoghe a quelle che avevano sorretto l’impugnativa contro la legge toscana) sono state tuttavia dichiarate infondate dalla Corte costituzionale (sentenza n. 94/2011).

La legge marchigiana, in particolare, ha spiccato carattere programmatico di futuri interventi.

Risultano allo stato pendenti proposte di legge analoghe delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna e, più in generale, le due Regioni si segnalano per l’adozione di politiche di erogazione dei servizi che da esse dipendono chiaramente antidiscriminatorie.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 24/2009 (la legge finanziaria regionale) aveva disposto (tra l’altro) che i servizi anche privati dovessero essere forniti in condizioni di parità a singoli e «ad ogni forma di convivenza», anche col dichiarato intento di dare applicazione su scala regionale alle nozioni di discriminazione diretta e indiretta (da contrastare e superare entrambe), derivate dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’Unione Europea (direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2006/54/CE, la prima relativa al principio della parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, la seconda statuente un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la terza relativa all’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego).

Impugnata tale legge dal Governo per assunto tentativo di ampliare surrettiziamente le tipologie delle unioni tutelabili – in sospetta violazione della riserva allo Stato delle norme di Stato civile, appunto per il richiamo alla necessità di tutela «ad ogni forma di convivenza» – il ricorso dell’Esecutivo è stato dichiarato infondato (quindi scendendo nel merito) per le censure relative alla parità di trattamento, in quanto le relative norme sono semplici repliche di principî posti da fonti comunitarie e inammissibile per la parte (connessa, ma ai fini del presente lavoro più interessante) sulla tutela delle altre forme di convivenza, perché la Consulta ha ritenuto che il motivo di ricorso era stato enunciato senza alcuna argomentazione e dunque per un motivo di forma (sent. n. 8/2011).

Sul piano ancora regionale, ma non legislativo, si è creata una “Rete nazionale contro le discriminazioni nelle pubbliche amministrazioni” (*Ready*), per fare emergere le problematiche al riguardo della

popolazione *lgbt* e si sono approvate risoluzioni antiomofobiche da parte dei Consigli regionali di Valle d'Aosta e Veneto.

In generale, permanendo l'inerzia o una controversa azione in tale direzione del legislatore nazionale, è rilievo comune in dottrina che il livello istituzionale territoriale substatuale – attesa l'applicazione di *best practices* che deve necessariamente conseguire al ruolo di primo impatto di enti locali e regioni nell'ambito dell'applicazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, nel secondo caso in ragione del dialogo in essere con l'associazionismo esponenziale dell'universo *lgbt*, coinvolto in chiave partecipativa nella fase istruttoria di procedimenti di decisioni pubbliche) – risulta più reattivo alle sollecitazioni dell'ambiente sociale e nel dialogo antidiscriminatorio con l'Unione Europea di quanto accada per le istituzioni statali centrali¹⁷.

In questo senso, di rilievo è la legge della Regione Puglia n. 19/2006, rubricata «Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia», che istituisce servizi a rete in tema di diritti sociali, da fornire – rendendoli effettivi – a cittadini impegnati anche in forme di convivenza molteplici (art. 27, c. 2: sono presi in considerazione come aventi titolo agli interventi soggetti legati tra loro da vincoli «di parentela, affinità, adozione, tutela e ... altri ... solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune», chiarendosi che «per coabitazione abituale e continuativa s'intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni». Ne derivano (come è stato notato) significative conseguenze in tema, ad esempio, di diritto all'assegno di cura per la convivenza con familiare disabile, all'accesso alla mediazione familiare o alla graduatoria per gli asili-nido¹⁸.

4. (segue) b) Lo spazio dei Comuni

Nel rinnovato – e oggi in via di ulteriore revisione – titolo V della Carta costituzionale, gli enti locali sub-regionali (o meglio: i Comuni, essendo le Province interessate intanto da un movimento riformatore che dovrebbe condurre alla loro scomparsa) diventano il primo livello di ricostruzione e di ri-

¹⁷ Per questo paragrafo si sono tenuti presenti, oltre agli autori citati nella nota precedente, spec. A. BOVE, *Le convivenze familiari nel diritto regionale*, in F. BOCCHINI (a cura di), *Le convivenze familiari. Diritto vivente e proposte di riforma*, Torino, 2006, 425 ss.; V. BARELA, *Logiche locali per una tutela della famiglia di fatto: parallelismo con l'esperienza spagnola*, in www.comparazionediritto.civile.it, 2010 (anche se, peraltro, il proposto parallelismo non può evitare di tenere conto del risalente riconoscimento spagnolo del *derecho privado* c.d. *foral*); C. DANISI, *La tutela regionale contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere*, in *Le Regioni*, 1, 2011, 181 ss.; ID., *La discriminazione fondata su orientamento sessuale e identità di genere: l'approccio delle Regioni italiane tra input europei e sensibilità locali*, in A. PITINO (a cura di) *Profili attuali del principio di non discriminazione tra Unione europea e Regioni italiane*, Roma, 2012, 193 ss.; F. VIGLIONE, *Il principio di non discriminazione nei rapporti tra privati: quali spazi per la legislazione regionale?*, in *Le Regioni*, 1-2, 2012, 192 ss.; A. MUSIO, *Del diritto regionale della famiglia o del diritto di famiglia regionale*, relazione al convegno *Persona e comunità familiare*, Salerno, 28-29 settembre 2012, in www.comparazionediritto.civile.it.

¹⁸ Periodici rapporti annuali che operano un monitoraggio delle politiche regionali in termini e quindi una loro valutazione, che sfocia in una graduatoria, in base ad indici di apertura a norme e prassi amministrative di non discriminazione tra persone e coppie in relazione al genere e inoltre di contrasto a pratiche omofobe, sono redatte a cura dell'*Arcigay* e pubblicate sul sito *online* dell'associazione. Manca allo stato la pubblicazione ufficiale in sito del Rapporto 2014, del quale è possibile avere notizie di fonte giornalistica: si veda, ad esempio, *La Sicilia sempre più gay friendly, Veneto e Lombardia in coda*, in www.siciliainformazioni.it (25 agosto 2014).

orientamento – dal basso verso l’alto e dalla periferia verso il centro – dell’ordinamento giuridico, quanto ad esercizio di funzioni e poteri di amministrazione pubblica, alla luce del “principio di sussidiarietà”, che si richiamava appena sopra.

Si osserva dunque a questo livello un variegato panorama di attività di supporto dell’associazionismo a *single issue*, con interventi concreti e monitoraggio da parte degli enti locali, in funzione di sostegno assistenziale e culturale di istanze particolari, anche quanto all’universo fenomenico *lgbt*, oltretutto, specificamente, con l’introduzione – su base regolamentare e attraverso deliberazioni dei rispettivi Consigli – di “Registri delle convivenze”¹⁹ (con funzione non autonomamente costitutiva di nuovo diritto, ma certificatoria di una situazione di fatto preesistente) delle coppie e più in generale anche di una pluralità di persone anagraficamente conviventi, etero ed omosessuali e con scopo di scambio non solo di affetto e vita sessuale, ma anche di solidarietà e mutuo aiuto oblativo, che hanno riscosso maggiore o minore successo concreto presso i destinatari.

Persiste infatti sovente lo scetticismo verso l’effettivo valore pratico di tali strumenti, quando non la “diffidenza” verso tecniche di possibile “schedatura”, attesa la persistente mancanza di un quadro di riferimento normativo delle garanzie di livello regionale e nazionale.

Si avverte infine in proposito anche il variabile grado di presenza e maturazione di esperienze locali specifiche, in rapporto al differente grado di intensità della “cultura civica” e dei legami sociali di volta in volta percepiti, accanto a persistenti resistenze di taluni enti esponenziali di comunità locali ad adottare incisive politiche di integrazione reale di orientamenti e stili di vita minoritari²⁰.

Assumono comunque rilievo, in tema, le recentissime disposizioni del Sindaco di Napoli (23 giugno 2014) e di quello di Bologna (21 luglio 2014), in sostanza assai simili nella motivazione, che, richiamando in particolare – ma non solo – i principî della sentenza della Corte di Cassazione del 2012 in precedenza ricordata, ma anche di quella grossetana richiamata in precedenza, ordinano ai rispettivi

¹⁹ Fra i molti, R. ROMBOLI, E. ROSSI, *I registri comunali delle unioni civili e i loro censori*, in *Foro It.*, III, 1996, 527 ss.; A. ROTELLI, *I registri delle unioni civili*, in www.personaedanno.it (2 novembre 2005); L. IMARISIO, *Il registro delle unioni civili*, intervento al convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Catania 7-8 giugno 2013, con esame analitico della giurisprudenza amministrativa, in www.gruppodipisa.it.

²⁰ Nell’impossibilità di riassumere in una mera valutazione sintetica la varietà di opzioni e risultati raggiunti o degli arresti subiti, si rinvia al volume – fondamentale per la registrazione del progresso (e delle difficoltà) delle *best practices* sul tema – C. D’IPPOLITI, A. SCHUSTER (a cura di) *DisOrientamenti. Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBT in Italia*, Roma, 2011, che contiene il rapporto della ricerca svolta nel 2010 dalla Associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford per conto dell’UNAR, cioè dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (e in realtà anche contro pratiche di discriminazione motivate da genere ed orientamento sessuale), che ha sede presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che si è concentrata soprattutto su quattro regioni meridionali del Paese, oggetto del cosiddetto *Obiettivo Convergenza* dell’Unione Europea (cioè Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), finanziatrice della ricerca medesima (il rapporto è reperibile anche nel *web* al sito dell’Ufficio). Utile sul piano documentario è altresì la scheda analitica, redatta con riferimento a fonti giornalistiche particolareggiate, rinvenibile nel sito *web wikipink*, *l’enciclopedia lgbt italiana* (www.wikipink.org, ultima consultazione 27 ottobre 2014). Da ultimo, una più aggiornata e rapida panoramica, sempre giornalistica, della situazione è nel *Dossier* – che contiene anche una mappa del contesto internazionale e schede su alcuni ordinamenti stranieri – di E. SERRA, *Matrimoni gay e unioni civili. Il federalismo dei Comuni italiani*, in *Corriere della Sera*, mercoledì 30 luglio 2014, ove si mette in evidenza, nell’assenza di una legge nazionale di riferimento, il *fai-da-te*, caso per caso, delle autonomie locali.

uffici di stato civile la trascrizione dei matrimoni omosessuali che siano stati validamente contratti all'estero, secondo la *lex loci*²¹ (competente a disporre, secondo l'art. 28 della legge n. 218/1995, di riforma del diritto internazionale privato), beninteso, peraltro, «non come atti aventi valore di matrimonio per la legge italiana, ma come atti esteri che non vengono riconosciuti dalla nostra legge nazionale»²².

Sulla questione specifica è in corso – nel momento in cui questo lavoro è licenziato per la stampa – una vivacissima polemica tra il Ministro dell'Interno [che, con propria circolare ai prefetti, ha ricordato la mancanza di una legge nazionale uniforme in materia, sicché le decisioni sindacali sono da ritenere illegittime, ex art. 117, comma 2, della Carta costituzionale, per la riserva esclusiva a tale fonte di norme relative a diversi profili rilevanti in materia e cioè: per la lettera i), «cittadinanza, stato civile e anagrafi»; per la lettera l), «ordinamento civile e penale»; per la lettera m), «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»] e alcuni “primi cittadini”, tra i quali si è finora distinto – per la risonanza mediatica della sua decisione di procedere a trascrivere tali unioni – quello della Capitale.

5. (segue) Il diritto e la convivenza. Alcuni esempi normativi e giurisprudenziali che riconoscono rilievo al fenomeno

Se si è sopra detto della peculiarità italiana sul piano della normazione “eteronoma” (nazionale o regionale) di rango legislativo, cioè che essa è assente, o largamente deficitaria, un accenno va riservato ad una soluzione diversa, non fondata dunque su una forma di disciplina giuspubblicistica delle unioni affettive non tradizionali, come altrove è da tempo possibile: si pensi solo – per brevità e riferendosi a Paesi territorialmente vicini al nostro – alle diverse soluzioni dei *Pacs* francesi (di modello invero almeno originariamente “contrattuale” e aperta tanto a coppie di fatto eterosessuali, quanto a unioni del medesimo sesso, poi lì affiancata ad un’apertura non determinata dal genere del matrimonio) o alla *Lebenspartnerschaftsgesetz* tedesca (di modello “organico” ed esclusivamente per coppie omosessuali)²³.

²¹ I testi dei provvedimenti si leggono in www.articolo29.it.

²² Il chiarimento virgolettato è in *Trascrizione matrimoni all'estero: tutto da rifare?*, cit.

²³ Per il quadro transalpino si veda, di un'autrice francese, M. REVILLARD, *Droit international privé et communautaire: pratique notariale*, 7^a ed., Paris, 2010, 101 ss. (pagine appunto dedicate a *Les couples non mariés en droit international privé: le Pacs, les partenariats enregistrés et l'union de fait*), dopo che nel 2005 il congresso notarile di Nantes aveva dedicato la sua sessione alle *Familles sans frontières en Europe*). Nella dottrina italiana, ex multis, da un lato M. TIMOTEO, «Il Pacte civil de solidarité; mariage bis o contract?», in *Contratto e Impresa*, 2001, 683 ss. (mentre parla di “doppia via francese: Pacs e mariage homosexuel” A.M. LECIS, *Le unioni di persone dello stesso sesso in Francia: dai Pacs alla sentenza sul mariage homosexuel*, in *Ianus*, 4, 2011, 219 ss. (di rilievo è in realtà l'intero numero della rivista, cui pertanto si rimanda, dal tema generale *Il matrimonio tra persone dello stesso sesso nei giudizi di legittimità costituzionale: una prospettiva comparata*) e dall'altro F. SAITTO, «Particolare tutela» del matrimonio, principio di uguaglianza e garanzia di istituto: le unioni civili davanti al Tribunale costituzionale federale tedesco, in *Ianus*, 4, 2011, 109 ss.; ID., *La giurisprudenza tedesca in materia di eingetragene Lebenspartnerschaft tra garanzie d'istituto e Abstandsgebot. Spunti di comparazione con la sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale italiana*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (17 marzo 2011). Con sguardo più generale e fra i molti, per contributi recenti sul tema, con riguardo all'Italia F. CAGGIA, voce *Famiglia (dir. civ.)*, in *Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, diretta

Si tratta della normazione che può essere posta nel merito in essere dai soggetti interessati – convivenzi non coniugati o non coniugabili, di qualunque genere essi siano – attraverso vincoli fondati sull'autonomia privata, secondo una linea indicata da sempre, ma oggi ripresa con particolare intensità di proposta, dal notariato, che consente di porre un contingente rimedio ad un vuoto di disciplina che resta tuttavia ingiustificabile, continuando il legislatore ad eludere allo stato il dilemma dell'estensione dell'istituto matrimoniale a coppie non "canoniche", ovvero di una peculiare, ma differente, disciplina loro riservata.

Prima ancora di spendere (nel paragrafo che seguirà) qualche considerazione al riguardo, va sottolineato come – per vero – la mancanza in Italia di una disciplina legislativa organica della situazione di fatto designata nell'esperienza comune quale "convivenza" non implica anche che, in casi specifici, detta condizione concreta non assuma rilievo giuridico, legislativo o giurisprudenziale²⁴.

da S. Patti, VI, Bergamo, 2007, 314 ss.; per un esame anche comparato G. FERRANDO, nel volume della stessa e di A. QUERCI, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, Milano, 2007, 86 ss. (ov'è affrontato anche il problema della non riconoscibilità giuridica – in una cultura occidentale comunque basata su monogamia e uguaglianza fra le parti – del matrimonio eterosessuale, ma poligamico, ad esempio islamico). Da ultimo, si veda A. PERA, *Il diritto di famiglia in Europa. "Plurimi e simili" o "plurimi e diversi"*, Torino, 2012, con ampia analisi comparata e osservazioni sulla circolazione dei modelli (e sui suoi impedimenti, per diversità dei contesti ordinamentali ed extralegali). Ulteriori panoramiche comparate delle soluzioni in termini sono – tra le altre – nei volumi collettanei F. BRUNETTA D'USSEAU, A. D'ANGELO (a cura di) *Matrimonio, matrimoni*, Milano, 2000 e D. AMRAM, A. D'ANGELO (a cura di), *La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione Europea*, Quaderni della Riv. di Dir. Civ., Padova, 2011. Di interessante lettura è la ben documentata tesi comparata di dottorato di ricerca, XXI ciclo, in co-tutela italo-spagnola (correlatori i professori L. Chieffi della Seconda Università di Napoli e F. Balaguer Callejón dell'Università di Grenada) di V. CAROLLO, *La famiglia nel sistema giuridico dell'Unione europea: la famiglia di fatto alla luce della giurisprudenza comunitaria*, 2009, reperibile all'indirizzo internet <http://hera.ugr.es/tesisugr/17946694.pdf> (ultima consultazione 27 ottobre 2014). Tra i contributi di minore mole, A. G. ANNUNZIATA, R.F. IANNONE, *Verso la tutela giuridica delle famiglie omosessuali?*, commento a Tribunale di Ferrara, (ord.) 16 dicembre 2009, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 5, 2010, 344 ss.; A. SCHUSTER, *Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze. Prime note in forma di soliloquio*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (10 aprile 2012); M.G. LUCCIOLI, *Giurisprudenza delle Corti (GGE, Cedu, Corte costituzionale, Corte di Cassazione) sui profili esistenziali della famiglia*, relazione al Convegno *Persona e comunità familiare*, cit. (si segnala al lettore che l'autrice è Presidente del Collegio della Corte di Cassazione, I Civ., che ha emesso la sentenza n. 4184/2012, sopra ricordata); V. SCALISI, *"Famiglia" e "famiglie" in Europa*, relazione al medesimo convegno, cit.; T. DE PASQUALE, A.A. GENNA, L. LORELLO, *Diritto pubblico delle relazioni familiari e processo di europeizzazione dei diritti*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 5, 2012, 787 ss.; V. VALENTI, *Verso l'europeizzazione del diritto nazionale di famiglia? (Brevi osservazioni a margine del caso Hay, Corte di Giustizia UE, C-267/12, sent. 12 dicembre 2013)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (24 febbraio 2014). Documentano rispettivamente, infine, l'evoluzione normativa interna e della giurisprudenza costituzionale di due Paesi territorialmente vicini al nostro (benché, nel caso spagnolo, attraversata da dissensi nell'organo di giustizia costituzionale) verso l'estensione dell'istituto matrimoniale indipendentemente dal sesso, U. ADAMO, *Il matrimonio omosessuale in Spagna dalla l. n. 13/2005 alla s TC 198/2012*, in www.gruppodipisa.it, e A. ROMANO, *I voti particolari nella sentenza n. 198 del 2012 del Tribunal Constitucional spagnolo tra approcci alla relazione affettiva e dinamiche dell'interpretazione costituzionale*, in *Nómos*, 3, 2013, 1 ss. e M. R. DONNARUMMA, *Le mariage homosexuel en France, la tradition républicaine et les questions de société*, in *Nómos*, 1, 1014, 1 ss. e già A. M. LECIS, cit.

²⁴ Per un quadro comparato, si veda S. CACACE, *Nella buona e nella cattiva sorte? Riflessioni in materia di convivenza senza matrimonio in Italia e non solo*, in *Liber Amicorum per F. D. Busnelli, Il diritto civile fra principi e regole*, I, Milano, 2008, 77 ss. Per la parte esemplificativa che segue in rapporto all'ordinamento italiano, nel presente paragrafo, nonché per gli svolgimenti specifici del successivo, ci si riferisce anche a CONSIGLIO NAZIONALE

Quanto al primo piano (quello legislativo), alcune parificazioni sono ad esempio disposte dal codice civile: in materia di assegnazione della casa familiare, ove l'assegnatario sia anche il soggetto a cui sono affidati i figli, l'art. 337-*sexies* dispone che tuttavia detto diritto «viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o *conviva more uxorio* o contragga nuovo matrimonio». Ulteriormente, in caso di misure contro abusi e violenze del coniuge o di altro convivente, ai sensi dell'art. 342-*bis* le due posizioni sono, come si vede, normativamente equiparate e, quanto alla scelta dell'amministratore di sostegno, a mente dell'art. 408, questa può cadere, da parte del giudice tutelare e ove l'interessato non vi abbia provveduto, anche (tra l'altro), oltre che su un soggetto legato all'interessato da vincoli di stretta parentela, su «persona stabilmente convivente» e l'istanza di interdizione o di inabilitazione, ex art. 417 del codice civile, può essere del resto promossa – tra l'altro – dalla *persona stabilmente convivente*.

Se si guarda alla legislazione extra-codicistica (quella che una volta veniva definita “speciale”, ritenendola residuale – come oggi più non è – rispetto alla disciplina del codice), si rinviene ancora una disposizione in tema di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, l'art. 3 della legge n. 91/1999, a tenore della quale le informazioni che riguardano l'intervento possono essere fornite (tra l'altro) al «convivente *more uxorio*» dell'interessato, o – nell'art. 5 della l. n. 40/2004, in materia di fecondazione assistita – si trova disposto che alle relative tecniche possano accedere «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».

A proposito di norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, l'art. 1, comma 598, della legge n. 266/2005 prevede dal suo canto che il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto vada riconosciuto con priorità «all'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni», ovvero, in caso di sua rinuncia e nell'ordine, al coniuge in regime di separazione dei beni, «al convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni» e solo dopo ai figli (prima ai conviventi, poi ai non conviventi).

Sul piano processual-penalistico, infine, da un lato si può rammentare la facoltà dei congiunti di astenersi dal deporre contro l'imputato, ex art. 199 c.p.p., estesa anche a chi «pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale *conviva o abbia convissuto* con esso», limitatamente a quanto da lui appreso durante la convivenza stessa e dall'altro l'art. 30 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento peni-

DEL NOTARIATO, *La convivenza. Regole e tutele della vita insieme*, marzo 2014, disponibile all'indirizzo internet http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/chi-siamo/allegati-chi-siamo/Guida_Convivenza.pdf (ultima consultazione 27 ottobre 2014), e già in precedenza anche E. MOSCATI, A. ZOPPINI (a cura di), *I contratti di convivenza*, Torino, 2002. nonché a D. MURITANO, A. PISCHETOLA, *Accordi patrimoniali tra conviventi e attività notarile*, Milano, 2009 e a R. BASSETTI, *Contratti di convivenza e di unione civile*, Torino, 2014 (per l'estensione alle unioni omosessuali di tali accordi si veda, nei secondi, 12 ss., nel terzo 48 ss.), nonché di recente, specificamente per le unioni definite dagli Autori “famiglie eterodosse”, a G. DE ROSA, E. CALÒ, *Riflessioni del notariato sul diritto di famiglia e delle successioni alla luce dei nuovi modelli sociali*, in *Quad. della Fond. It. Not.*, 2013, e più in generale F. DELL'AVERSANA, *Il “regime patrimoniale” della famiglia di fatto*, in *Vita Notarile*, 2, 2012, 989 ss. Un ulteriore, esauriente esame complessivo dell'evoluzione della problematica specifica in dottrina e in giurisprudenza, al quale può perciò rinviarsi per comodità di sintesi, è in A. MASCIA, *L'unione more uxorio e l'autonomia negoziale: come se fosse un matrimonio?*, in www.diritto.net, anche per l'aggiunta di esemplificazioni ulteriori che considerano sempre – sotto profili di volta in volta richiamati dall'autore – l'equiparazione tra coniugio e convivenza.

tenziario, ove si statuisce che «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo».

Di incisivo (e progressivamente più intenso) rilievo è stata poi l'opera della giurisprudenza, in ordine al riconoscimento di taluni diritti patrimoniali specifici ai conviventi.

Si ricorda così che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, «nella parte in cui non prevede il subentro – nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza – dell'altro convivente al quale siano stati affidati i figli, come peraltro è previsto dalla legge in caso di separazione dei coniugi» (sent. n. 404/ 1988) e ha ritenuto che, ove venga meno una convivenza *more uxorio*, dalla quale siano nati figli ancora minori o, se maggiorenni, tuttavia economicamente non autosufficienti, la casa fino ad allora comune debba venire assegnata al genitore affidatario, avendo come criterio prioritario l'interesse dei figli (sent. n. 166/1998; anche per la sentenza n. 308/2008 dal «contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole» e questo anche ove cessi una convivenza *more uxorio*).

Significativo altresì il caso deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 203/1997, dopo la quale restò statuito – dichiarandosi quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine – che il genitore extracomunitario di un minore che risieda legalmente in Italia con l'altro ha il diritto di ricongiungersi con la famiglia, anche se padre e madre non sono tra loro sposati, né intendano farlo, sempreché chi si ricongiunge alla famiglia possa da noi godere di normali condizioni di vita.

Molte le pronunce anche della Corte di Cassazione. In una si è riconosciuto il diritto al risarcimento da illecito da cui è scaturito un evento mortale anche a chi conviveva *more uxorio* col defunto e provi che il rapporto si traduceva in stabilità di vita e in reciproca assistenza morale e materiale (sez. III civ., sent. n. 23725/ 1998); in altro caso, essa ha ritenuto applicabile ai conviventi l'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 *bis* c.c., valutando che un'attività lavorativa che si dipana anche coinvolgendo conviventi *more uxorio* non è in genere inquadrabile nello schema giuridico del rapporto di lavoro subordinato (sez. lav., sent. n. 5632/ 2006) ed ancora che la normale offerta di denaro e beni al proprio convivente *more uxorio*, in quanto espressione di un atteggiamento di solidarietà morale socialmente apprezzabile, non può formare oggetto di domanda giudiziale di restituzione (sez. I civ., sent. n. 1277 /2014).

Ancora – e di recente – si è affermato che «la convivenza *more uxorio*, quale forma sociale che dà vita a un autentico consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di pura ospitalità, tale da assumere i contenuti tipici di una detenzione qualificata, conseguendone l'illegittimità di un'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa» (Cass., sez. II civ., sent. n. 7/2014, nel caso della convivente di un soggetto lungodegente in ospedale, estromessa dalla casa di abitazione dai fratelli del compagno, uno dei quali aveva concesso comodato al germano ammalato l'appartamento).

Talora, poi, la lunga protrazione della convivenza opera addirittura nel senso di creare una situazione di fatto «ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'ordine canonico, nonostante la sussistenza della convivenza coniugale», data la dissociazione del matrimonio-atto dal matrimonio-rapporto, cui consegue la validità del secondo anche dopo la nullità religiosa del primo (com'era già stato ad esempio affermato da Cass., sent. n. 1343/ 2011²⁵; si veda in termini, da ultimo, SS. UU. Civ., sent. n. 16379/ 2014).

Non ci si può insomma liberare facilmente di un matrimonio in precedenza dichiarato nullo, se dopo tale dichiarazione la convivenza tra ex coniugi si è comunque protratta a lungo e questo – com'è evidente – a tutela della parte più debole e a protezione delle esigenze solidaristiche, anche verso i figli, nonché della proiezione sociale della situazione cui si era data – ma soprattutto mantenuta nel tempo – vita: sempre di più il fatto plasma (nel negozio di carattere familiare) il diritto e ne sana perfino il vizio originario.

6. La via privatistica dei patti di convivenza

La via diversa alla quale si accennava sopra è riemmersa da noi più di recente come idonea a disciplinare (secondo chi la sostiene) rapporti tra conviventi, in assenza di strumenti giuridici cogenti di natura giuspubblicistica, onde attribuire ad essi diritti e doveri certi di carattere patrimoniale, attraverso accordi, ad effetti perlopiù reciproci, di carattere privatistico.

Così si esprime al riguardo la richiamata guida del *Consiglio nazionale del notariato*²⁶:

«Nel caso di unione fondata sul matrimonio la legge stabilisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, anche con riferimento ai rapporti patrimoniali, sia durante la convivenza sia dopo la sua eventuale cessazione (per morte di uno dei coniugi ovvero per separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Nel caso di convivenza, la mancanza di una disciplina organica assimilabile a quella per i coniugi crea invece una situazione di precarietà, che assume particolare rilevanza proprio nel caso in cui cessi la convivenza stessa. Spetta pertanto ai conviventi supplire al vuoto normativo, disciplinando i reciproci rapporti patrimoniali con le convenzioni più adeguate alle loro esigenze.

Per i conviventi gli strumenti negoziali (tutti gli atti, compresi i contratti, con i quali si può disporre dei propri diritti, come il testamento) e contrattuali (atti con i quali due o più persone regolamentano i loro rapporti) messi a disposizione dall'ordinamento assumono pertanto un rilievo fondamentale, perché – se realizzati durante la convivenza – permettono di evitare, nel momento in cui essa dovesse cessare (per volontà delle parti o per decesso), situazioni di alta criticità e litigiosità.

Si tratta di un'attività negoziale che appare in quest'ottica irrinunciabile per i conviventi, al fine di assicurarsi quel minimo di tutela reciproca che per i coniugi è garantita dall'ordinamento, un'attività di supplenza indispensabile per colmare il vuoto legislativo».

²⁵ V. CARBONE, *Validità del «matrimonio rapporto» anche dopo la nullità religiosa del «matrimonio-atto»*, in *Fam. dir.*, 2011, 235 ss.

²⁶ *La convivenza*, cit., 10.

In generale, infatti, deve ricordarsi che, sulla base del I comma dell'art. 1322 del codice civile, «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto *nei limiti imposti dalla legge*» (sicché ad esempio, in base all'art 458 del medesimo codice, sono vietati – e quindi nulli, se fossero stati stipulati – i cosiddetti “patti successorî”, ma ci si può peraltro – come è previsto dall' art. 456 – determinare liberamente in ordine alla cd. “quota disponibile” dell'eredità, cioè quella che non lede i diritti degli eredi “legittimarî”, come definiti dagli artt. 536 ss.), cioè porre in essere contratti già tipizzati dal legislatore, eventualmente modellandoli sulle proprie esigenze, ma – e di più – è comunque sempre possibile (art. 1322, comma 2) «concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, *purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*».

A tale schema – dichiaratamente generale e molto variabile in concreto nei contenuti – si riconducono anche i cosiddetti “contratti di convivenza”, anche se può utilizzarsi altresì un contratto tipico come il negozio di destinazione di beni, *ex art. 2645-ter* del codice civile (restando fuori dell'esame qui condotto l'analisi di quanto pregevole sia la fattura tecnica, da molti invero criticata, della disposizione e di quanto l'istituto in esso previsto sia riconducibile al *trust* anglosassone – o ne sia un “frammento” – e quanto invece se ne differenzi), con sottrazione di un bene alla garanzia patrimoniale generale dei creditori²⁷.

Fin dal 1993, la Cassazione (sez. III civ., sent. n. 6381) aveva comunque avuto modo di stabilire (e questo è il punto di passaggio tra la rassegna sinteticamente svolta nel paragrafo che precede e le riflessioni che seguiranno) che «la convivenza *more uxorio* tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceità e, quindi, di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali (nella specie, comodato) collegato a detta relazione, in quanto tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l'ordine pubblico, che comprende i principî fondamentali informatori dell'ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso, a norma delle disposizioni del codice civile (vedi artt. 1343, 1354), come il complesso dei principî etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico, bensì ha rilevanza nel vigente ordinamento per l'attribuzione di potestà genitoriali nell'ipotesi disciplinata dall'art. 317 *bis* del codice civile, come nella normativa della legge 27 luglio 1978, n. 392, in ordine alla successione nel contratto di locazione».

Nella giurisprudenza di merito, si rinviene del resto una risalente statuizione per cui i conviventi *more uxorio* possono validamente stipulare tra loro un contratto con cui costituiscono un diritto di usufrutto di immobile con reciproco beneficio, senza corrispettivo, giacché esso si fonda sul presupposto della convivenza medesima (Trib. Savona, 2001²⁸), il che era un auspicabile superamento di quelle iniziali tendenze che costruivano le convivenze *more uxorio* come rapporti (solo) di reciproca ospitali-

²⁷ V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela: “autonomia privata delle opportunità” o “autonomia privata della solidarietà”*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *Quad. Fond. it. Not.*, 1, 2007, *online ad locum*.

²⁸ M. DOGLIOTTI, *La forza della famiglia di fatto e la forza del contratto. Convivenza more uxorio e presupposizione*, nota a Tribunale Savona 7 marzo 2001, in *Famiglia e Diritto*, 5, 2001, 529 ss.

tà, non munendo di azione i conflitti che nascessero dalle loro crisi, perché aventi fonte in “obbligazioni naturali”²⁹.

In un costume sociale che si evolve, insomma, «tutto ciò che non è vietato è permesso», secondo quello che è del resto il carattere “naturale” del diritto privato, il cui assetto moderno – pur negli adattamenti nazionali via via ricevuti – è, a partire dalla stessa idea di una sistemazione codicistica, nella matrice (di ispirazione illuminista, individualista e liberal-borghese) del *Code Napoleon*³⁰.

Il punto dolente è, peraltro, che agli omosessuali è oggi giuridicamente “permesso poco” nel nostro Paese, in termini di equiparazione per legge ordinaria – nel godimento di diritti scaturenti dalla relazione personale – ai soggetti eterosessuali. Il tipo “negoziio matrimoniale” non è a loro accessibile da noi, esiste cioè un impedimento soggettivo a utilizzarlo.

Sulla dinamica di selezione sociale e poi di disciplina giuridica degli interessi così si esprime un autorevole civilista:

«Alla tipicità legale (...) si perviene attraverso la tipicità sociale, rappresentata dalla tipicità giurisprudenziale, perché è a livello di giudizio che si manifestano le reali esigenze dei traffici e i reali problemi che il legislatore è tenuto a risolvere con una disciplina uniforme. Il tipo giurisprudenziale per divenire legale presuppone allora una reiterazione di comportamenti, una pratica generale che, pur se non assurta a consuetudine, ne potrebbe costituire la base, dettando già una regola. Restano così fuori da questo capo i soli comportamenti individuali o comunque ancora i comportamenti non socialmente generalizzati, quei comportamenti che, dal punto di vista della tipicità, sono stati qualificati come socialmente *immaturi* e di cui si vorrebbe sostenere la non meritevolezza, ex art. 1322, comma 2»³¹.

La Corte di Cassazione (sez. III civ., sent. n. 2288/2004) ha ritenuto in proposito che «possono dirsi diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ex articolo 1322, comma 2, del codice civile, tutti i contratti atipici non contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume».

²⁹ Secondo – ad esempio – l'emblematica decisione della Pretura di Vigevano, 10 giugno 1996, ricordata criticamente da A. MASCIA, *op. cit.*, e che appunto rifletteva tali orientamenti, «la convivenza *more uxorio* genera un rapporto di ospitalità reciproca; è, perciò, inammissibile l'azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., proposta dal convivente non proprietario nei confronti del convivente proprietario, al fine di essere riammesso nell'abitazione ove si è svolta la relazione familiare di fatto». A lungo la giurisprudenza ha invero ravvisato uno dei tratti differenziali tra la famiglia *de jure* e quella *de facto* nella maggiore stabilità (e quindi, per così dire, “serietà di intenti” sulla prosecuzione del rapporto) della prima rispetto alla seconda, carattere che è peraltro – a tacere di ulteriori considerazioni – del tutto venuto meno con l'introduzione dell'istituto del divorzio.

³⁰ Si veda, per la segnalazione di “nodi” della materia che devono formare oggetto di imprescindibile valutazione (dal valore in sé della idea stessa di codificazione ai limiti della sua impronta liberal-borghese, dalle diverse tecniche codificatorie alle tendenze alla “decodificazione” e alla prevalenza di legislazione speciale e di settore nella disciplina dei rapporti interprivati e infine al rilievo di altre forze extragiuridiche nella regolazione dei rapporti di convivenza umana), l'illuminante e problematica sintesi storico-critica di P. RESCIGNO, *Introduzione al Codice civile*, Roma-Bari, 1991, spec. 11 ss., 44 ss., 62 ss., 86 ss., 240 ss.

³¹ F. GAZZONI, *Obbligazioni e contratti*, XII ed., Napoli, 1986, 809, che cita sull'immaturità sociale E. BETTI, *La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosiddetta atipicità del diritto odierno*, in *Annali della Facoltà giuridica di Macerata*, 1966, 7 ss. Il corsivo è testuale.

“Ordine pubblico”, “buona fede”³², “buon costume” e altri simili sintagmi³³ sono, come noto, “clausole generali”, cioè strumenti di deliberata e saggia “apertura” (si parla appunto in genere, presso i Te-

³² Sul punto può esemplificativamente vedersi, per una recente indagine interordinamentale ad ampio spettro, I. MUSIO, *Breve analisi comparata sulla clausola generale della buona fede*, in www.comparazioneediritto.civile.it.

³³ Potrebbe apparire singolare la notizia *Ansa* del 12 agosto 2014, che si riporta testualmente di seguito, indice di un mutamento che la cultura antropologica corrente (orientata ad essere “politicamente corretta”) prova ad imporre a formule tradizionali del linguaggio giuridico: «L’espressione “buon padre di famiglia” è scomparsa dal Codice civile francese. La formula, che era utilizzata in diversi articoli per indicare il comportamento di una persona attenta e prudente (per esempio riguardo all’affitto di un bene dello Stato), è stata infatti giudicata ormai “obsoleta” e soprattutto “sessista”. D’ora in poi si parlerà di comportamento “ragionevole” o di persona che si comporta “in modo ragionevole”». In realtà, i *gender studies* mettono da tempo in luce le pratiche discriminatorie e “ideologiche” dissimulate attraverso l’uso di un linguaggio apparentemente neutro. Fece a suo tempo molto discutere il pionieristico volumetto di A. SABATINI (con M. MARIANI, E. BILLI, A. SANTANGELO), *Il sessismo nella lingua italiana*, edito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987. Più specificamente, sui nessi tra genere, diritto e linguaggio e la necessità di adottare un vocabolario giuridico pro-egualitario, si veda già M. L. BALAGUER CALLEJÓN, *Género y lenguaje: presupuestos para un lenguaje jurídico igualitario*, in UNED, *Revista de Derecho Político*, 73, 2008, 71 ss. Di recente, per panorami di riflessioni italiane che contengono anche ricche indicazioni bibliografiche e webliografiche, F. BARONCELLI, *Il linguaggio non offending come strategia di tolleranza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXIV, 1994, 11 ss.; D. CENCI, *Linguaggio e discriminazione. I compiti delle istituzioni forensi*, in *Diritto e formazione*, 3, 2011, 455 ss.; S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, 2013; S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, Padova, 2014. Sulla necessità che in materia di diritto di famiglia si realizzi un’integrazione anche di linguaggio (oltretutto di approcci tecnico-culturali di ordinamenti diversi quanto a soluzioni dei medesimi problemi, di cui il primo è mediatore e sul rilievo, quindi, del diritto comparato, nonché dell’importanza che la traduzione linguistica sia affidata ad un operatore consapevole), richiama in particolare l’attenzione S. PATTI, *Un linguaggio giuridico condiviso per l’Europa: il diritto della famiglia*, relazione al seminario di studi *Verso un linguaggio giuridico condiviso per l’Europa: lingue, significati, categorie*, Padova 13-15 dicembre 2007, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2, 2008, 103 ss. Il diffondersi di questa sensibilità anche semantica tra i giuristi (si vedano ad esempio R. SACCO, *Lingua e diritto*, trad. it., in *Ars interpretandi*, 5, 2000, 119 ss. e il bel volume collettaneo di G. GARZONE, F. SANTULLI (a cura di), *Il linguaggio giuridico: prospettive interdisciplinari*, Milano, 2008, in cui il saggio di D. ANTELMINI, *Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico*, offre in particolare – assieme ad opportuni chiarimenti teorici e rinvii bibliografici – anche alcuni appropriati esemplari comparati di metaforizzazioni e “scivolamenti”, con intenti di attenuazione fenomenica, del legislatore in tema di impiego di nozioni rilevanti in bioetica, da “eutanasia” a “procreazione”) è un’ulteriore prova delle tensioni che – nella materia qui indagata – assediano la “tradizione”, concetto (lo stesso non a caso richiamato da C. cost., sent. n. 138/2010, di cui sopra nel presente lavoro, in funzione di limite al mutamento nell’interpretazione del paradigma costituzionale del matrimonio), che è in realtà artificiale e manipolabile a fini di potere di gruppo e di legittimazione sociale. Interessanti osservazioni in questa direzione sono quelle di I. MASSA PINTO, *Diritto costituzionale e tradizione: a proposito della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (11 luglio 2008) (tema poi sviluppato con maggiore ampiezza di svolgimenti in Id., *La superbia del legislatore di fronte alla «natura delle cose»*. *Studio sulle tecniche argomentative impiegate dalla Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in cui è invocato l’art. 29 della Costituzione*, Torino, 2012), di I. RUGGIU, *L’argomento culturale sotteso alla sent. 138/2010*, in *Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza n. 138 del 2010*, cit., 161 ss. e di L. CONTE, *La sentenza costituzionale n. 138/2010: alcuni profili linguistici di interesse giuridico*, ivi, 207 ss. Su una tematica, infine, connessa e cioè per un quadro complessivo recente delle repressioni penali dei comportamenti omofobici che, se penalmente sanzionati, vengono qualificati, con espressione anglosassone, *hate crimes* (che comprendono al loro interno anche l’*hate speech*), ossia quei crimini commessi nei confronti di determinati soggetti a cagione della loro appartenenza ad un particolare gruppo sociale, identificato in base alla razza, alla etnia, alla religione, all’*orientamento sessuale*,

deschi, di *Veltibegriffen*, concetti-valvola) di un ordinamento giuridico altrimenti del tutto – e oggi insostenibilmente – auto-referenziale e chiuso agli impulsi che provengono dalla realtà etico-sociale, attraverso l'etero-integrazione creativa (quand'anche non solo non si dica tale, ma anzi occulti tale carattere) del giudice, che ricorre – autorizzato dal legislatore – a simili canoni valutativi del fatto per attenuare la rigidità dell'ordito normativo³⁴.

Tanto ricordato sul piano delle premesse teoriche, il punto in comune tra la condizione eterosessuale e quella omosessuale va in realtà ritrovato “saltando di livello”, per così dire, nella gerarchia delle fonti e dunque innanzitutto a partire dal combinato disposto degli assunti di principio della Carta costituzionale: l'art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale») e l'art. 3, comma 1 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso», interpretato evolutivamente, alla luce della normazione comunitaria, come attuale necessaria indistinguibilità di fronte alla legge di opzioni motivate dal genere e dall'orientamento sessuale).

In tale chiave vanno allora riconsiderati i bisogni di vita che a partire da questa omologazione in dignità, funzionale all'autonomo sviluppo della personalità individuale di ciascuno³⁵, si deducono: ad esempio quelli abitativi, di salute, assistenziali e previdenziali, ma anche e forse innanzitutto di mutuo accudimento e – profilo ancora più controverso – quelli di proiezione futura del progetto di convivenza, attraverso l'affidamento di minori, la filiazione naturale – sia pure ottenuta con strumenti tecnologici – o l'adozione (sul punto si veda brevemente oltre).

all'*identità di genere*”, si veda L. GOISIS, *Omofobia e diritto penale: profili comparatistica*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16 novembre 2012 (gli ultimi due corsivi sono nostri). Ulteriori, recenti contributi che consentono una valutazione complessiva del dibattito sull'*hate speech* in generale (benché in riferimento ad un ambito materiale estraneo, sebbene contiguo, a quello del presente lavoro) e sugli atteggiamenti in proposito del diritto – attesa la delicatezza della questione, per la necessità di distinguere tra comportamenti in danno dell'altrui e manifestazioni (seppure discutibili sul piano del costume) di pensiero – sono quelli di R.C. POST, *La disciplina dell'hate speech tra considerazioni giuridiche e sociologiche*, in D. TEGA (a cura di), *Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela*, Roma, 2011, e ivi anche spec. P. TANZARELLA, *L'hate speech nella più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, 151 ss.; G. ABBADESSA, *Tutela penale dalla discriminazione e diritto penale discriminatorio: casi e problemi*, 181 ss.; A. GUAZZAROTTI, *Eguaglianza e pari dignità*, 196 ss..

³⁴ Per un'analisi recente e il ricco esame del confronto dottrinale in argomento, si veda V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010 e già prima Id., *Osservazioni sulla semantica delle clausole generali*, in *Etica & Politica*, VII, 1, 2006, 1 ss. Nel giudizio del prefatore del volume, A. GENTILI, XV, «Il prezzo di questa tecnica è ovviamente l'ampio spazio di decisione così lasciato al giudice. Ma anche questo rovescio è a suo modo una medaglia, perché in un mondo moderno in cui la legge è spesso compromesso, e il compromesso difficile, la soluzione verbale inaugurata con la clausola generale consente quegli aggiustamenti caso per caso che possono favorire l'equilibrio degli interessi, e quindi la coesione sociale», in tal modo rendendo ragione teorica delle osservazioni che aprono il presente lavoro.

³⁵ Sia permesso di rinviare, per sviluppi di queste considerazioni, a S. PRISCO, *Una nuova problematica frontiera dell'uguaglianza*, in *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Milano, 2013, 52 ss; il nesso tra «dignità... causa dell'uguaglianza e presupposto di libertà», nel senso che «le persone sono uguali perché condividono una medesima natura, la condizione umana, che trova espressione giuridica nella dignità» è argomentato da ultimo in C. PICIOCCHI, *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013 (le citazioni rispettivamente a pag. 237 e 243).

Qui sta dunque la linea di frattura rispetto alla sistemazione codicistica della nozione di famiglia, che è quella «fondata sul matrimonio» eterosessuale, di cui all'art. 29 della Costituzione, che infatti pochi anni dopo ne riprendeva l'architettura, ma che oggi va inquadrata in un "contenitore" più ampio, in cui sono ricomprese sia tale forma risalente, sia – quali altre specie rilevanti di unioni umane – quelle etero od omosessuali legittimabili in base all'art. 2, altrettante manifestazioni degli interessi della comunità elementare interpersonale che la costituisce e dei singoli soggetti che ne fanno parte, secondo una linea – argomentativa che ha determinato la necessaria rilettura conformatrice dell'assetto ricevuto dalla tradizione da parte della dottrina e della giurisprudenza più sensibili (e ormai invero diffuse, cioè tanto vetero-continentali, quanto nazionali³⁶).

La sentenza n. 138/2010 della nostra Corte costituzionale fu in proposito molto cauta. Chi scrive osservò appunto a suo commento nell'immediatezza della decisione, se è permesso ricordarlo, che si trattava peraltro di «una sentenza (...) prudente, che tiene conto di una certa e classica tradizione storico-culturale, ma che al tempo stesso non è per nulla "chiusa", come ad una prima e superficiale lettura potrebbe sembrare e che soprattutto, ne sono convinto, non sarà l'ultima pronuncia della giustizia costituzionale in argomento. Essa non fa calare una pietra tombale, insomma, su una discussione che merita di essere proseguita: a partire da qui, piuttosto, il cammino inizia oggi. La strada si apre, non viene affatto sbarrata»³⁷.

«*Nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost. – si legge in essa alla fine del paragrafo 8 del "Considerato in diritto" – spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità (che non vuol dire beninteso omissione o rinvio ad libitum del necessario intervento, è appena da precisare, come la successiva sentenza n. 170/2014 ha poi ben ribadito chiarito, di fronte alla permanente "svagatezza" del legislatore, n.d.a.) individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, (tuttavia, n.d.a.) restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza».*

³⁶ Si veda – per una rassegna analitica recente delle tendenze di mutamento giurisprudenziale in materia – R. CONTI, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei giudici di merito*, relazione all'incontro di studi *Vecchie e nuove 'famiglie' nel dialogo tra Corti europee e giudici nazionali*, Catania, 29 maggio 2014, in www.magistraturademocratica.it. Una vigorosa difesa del punto di vista tradizionale sulla necessaria alterità sessuale di coppia e del suo fondamento su vincoli religiosi e/o sul prevalente sentimento sociale come presupposto naturalistico – e quindi esso solo giuridicamente riconoscibile – della famiglia (espressione perciò non ampliabile, secondo l'A., a comprendervi tipi diversi di convivenze e di unioni) è in G. GAMBINO, *Le unioni omosessuali: un problema di filosofia del diritto*, Milano, 2007, spec. 156 ss.

³⁷ S. PRISCO, intervento alla tavola rotonda, in *"Amore che vieni, amore che vai"...* *Giurisprudenza costituzionale e unioni omosessuali*, cit., XXVI: il volume è stato edito due anni dopo, ma il seminario che ne raccoglie gli atti fu organizzato e tenuto a poco più di un mese dalla pronuncia. Un riconoscimento in tale senso viene del resto anche da V. PETRI, *Discriminazioni in base all'orientamento sessuale (matrimonio e convivenza). Il diritto fondamentale non giustiziabile*, in www.gruppodipisa.it (27 giugno 2011=, che pure taccia di "reazionaria" la decisione, comparandola nello specifico alla coeva evoluzione in materia dell'ordinamento spagnolo.

L'evoluzione giurisprudenziale successiva sembra dare ragione all'impressione di allora di una diga malcerta, che invece di chiudere le paratie apriva piuttosto la via all'alluvione che si è successivamente constatata.

La domanda che un giuspubblicista si pone allora, di fronte all'evidente pluriformità oggi dovunque osservabile – quantomeno nell'Occidente euro-americano – dei modelli antropologici di famiglia, intesa nel suo senso più largo e necessariamente generico di formazione sociale composta da individui spontaneamente unitisi su base affettivo-solidaristica e con intenti di durata del rapporto, è se lo scopo di una protezione patrimonialistica del convivente legato da un sodalizio affettivo tendenzialmente stabile (nei limiti, ovviamente, della speranza di durata nel tempo che qualsivoglia relazione umana assume) – etero od omosessuale che esso sia – possa venire protetto anche nelle forme di cui si sta discutendo in questo paragrafo, giacché ritenuto «meritevole di tutela».

La dottrina civilistica ha osservato che dal 1942 ad oggi una sola sentenza avrebbe dichiarato un contratto atipico lecito, ma immeritevole di tutela³⁸. E un grande comparatista³⁹ rileva che «la giurisprudenza (...) non ha ancora trovato l'occasione per trovare nullo un contratto *ex art. 1322*; e, se ha avventurosamente invocato l'articolo, lo ha adoperato come puro schermo, per colpire contratti visibilmente contrari ai buoni costumi, o altrimenti viziati».

Il punto è dunque se un comportamento ormai mediamente diffuso e socialmente in via di sempre più larga accettazione (o – direbbe Betti – di *maturazione*: s'intende riferirsi alla convivenza omosessuale, della quale qui si tratta; *a fortiori* l'osservazione varrebbe del resto per quella eterosessuale o *more uxorio*, sulla quale si è appunto formata la giurisprudenza ormai risalente che prima si ricordava) sia «immeritevole di tutela» (questo è il limite di ammissibilità dei contratti atipici, in base all'art. 1322, comma 2, c.c., sopra richiamato), per inidoneità «dello strumento elaborato dai privati ad assurgere a modello giuridico di una tipizzazione degli interessi, vista l'assenza di una preventiva opera di tipizzazione legislativa, intesa come mera tipizzazione di schemi»⁴⁰, o meglio – almeno in questo caso – perché questa tipizzazione trova invece insuperabili “limiti” legali di liceità della causa (per contrarietà al buon costume e /o all'ordine pubblico, come si esprime l'art. 1343 c.c., atteso che il tipo astratto “matrimonio” esiste, ma ne è impossibile in concreto la percorribilità giuridica nel nostro ordinamento – non però secondo concetto, tant'è che altri ordinamenti la riconoscono – per identità sessuale dei nubendi, onde deve esplorarsi la praticabilità di altra forma giuridica per soddisfare l'interesse da proteggere).

La risposta – per quanto riguarda chi scrive – è proprio nella fluida dinamica dei rapporti sociali, prima per motivi di un costume che per sua natura stessa si sviluppa, anche in ragione delle possibilità scientifiche e tecnologiche, non restando cioè mai identico a se stesso e poi del diritto che il mutamento non può che registrare, il che fa sì che *già oggi* la giurisprudenza costituzionale e, in una fase ancora iniziale, ma progredente, quella di legittimità e di merito riconoscano legittimità sostanziale alla convivenza anche omosessuale: non solo esse non la criminalizzano, ma la prima ritiene ormai

³⁸ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter*, in *Giust. Civ.*, II, 2006, 165 ss. L'A. cita App. Milano, 29 dicembre 1970, in *Riv. dir. comm.*, II, 1971, 81, peraltro cassata da Cass. 2 luglio 1975, n. 2578 (in *Tem*, 1977, 133).

³⁹ R. SACCO, *Il contratto*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Trattato di diritto civile*, Torino, 2004, 850.

⁴⁰ Così, per la definizione generale, F. GAZZONI, *Obbligazioni e contratti*, cit., 816.

addirittura inammissibilmente ritardatario – come si è prima ricordato – il legislatore che non la tuteli in una qualche forma, sia pure restando nella sua discrezionalità il non ricondurla al matrimonio⁴¹.

7. Cenni al dibattito sull'irrelevanza dell'orientamento sessuale per l'affidamento dei figli e sull'omogenitorialità

Quanto all'omogenitorialità, il dibattito in materia è in Italia agli inizi, rispetto al panorama straniero, benché non possa dirsi nemmeno da noi inesplorato da un'agguerrita e ormai abbastanza ampia dottrina⁴², ove lo si paragoni allo sviluppo risalente formatosi a proposito del necessario, preliminare riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, tema in ordine al quale è lungo (benché finora inconcludente) l'elenco dei disegni di legge presentati finora⁴³.

Si discute tra gli esperti della opportunità o meno di aprire tale possibilità a coppie omofile, ai fini dell'equilibrio psicologico e del corretto sviluppo della prole, che secondo i più si gioverebbe piuttosto di una coppia genitoriale "classica", conclusione però oppugnata da altri.

In assenza di una soluzione legislativa al riguardo – riferita a una filiazione naturale e al successivo ingresso del bambino o della bambina in una siffatta unione familiare, o ad un'adozione – diversamente da quanto accade in taluni ordinamenti⁴⁴, può peraltro dirsi che la giurisprudenza italiana di merito

⁴¹ Come è stato osservato cioè da R. ROMBOLI, nell'Introduzione al dibattito a più voci, *La legge spagnola sul matrimonio tra persone dello stesso sesso e la tutela de convivenze omosessuali in Italia*, in *Foro It*, V, 2005, 256 ss., non si tratta quindi di affermare che si è in presenza di una discriminazione perché i due modelli siano equiparabili, nel senso di affermare che essa c'è se non è riconosciuto il matrimonio ad entrambi i tipi di unione, ma di chiedersi semmai perché diritti riconosciuti alla coppia coniugata secondo il paradigma eterosessuale non possano in ipotesi estendersi – in ragione dei valori costituzionali prevalenti – a coppie del medesimo sesso, da ritenere appunto (alla stregua del diritto vivente) meritevoli di tutela.

⁴² Agli AA. citati alle note che seguono, in ragione della specificità dei richiami, possono premettersi in generale R. BOSISIO, A. VINCENTI, *We are family! Fare ricerca sulle famiglie omoparentali*, in *Unioni e matrimonî same-sex...*, cit., 231 ss.; A. LORENZETTI, *Filiazione e omogenitorialità: necessità di trattamento omogeneo o persistenza del paradigma eterosessuale?*, ivi, 241 ss.; A. SCHUSTER (a cura di), *Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto*, Milano-Udine, 2011; M.M. WINKLER, G. STRAZIO, *L'abominevole diritto*, cit., 193 ss; M. SAPORITI, *Omogenitorialità, famiglia e "mero pregiudizio"*, in *Ragion Pratica*, 1, 2014, 247 ss.

⁴³ Testi e relazioni delle proposte di legge presentate sul tema a partire dalla XIV Legislatura sono reperibili nel sito www.articolo29.it (per un commento ormai risalente su taluni progetti, aggiornato all'epoca, si può leggere S. TROILO, *I progetti di legge in materia di unioni di fatto: alla ricerca di una difficile coerenza con i principi costituzionali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it, 12 settembre 2008), ove si può leggere anche l'articolato presentato al Senato della Repubblica, in seconda Commissione (Giustizia), in data 2 luglio 2014 e quale testo unificato delle proposte di legge pendenti nella XVII Legislatura su *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, dalla relatrice in materia, sen Cirinnà, del Partito Democratico. Il testo tiene conto dello stato del dibattito dottrinale e giurisprudenziale italiano – quale si è cercato di riepilogare nel presente lavoro – ma esplicitamente escludendo l'adozione da parte di coppia omogenitoriale.

⁴⁴ Per un esempio recente, M.M. WINKLER, *Omogenitorialità e non discriminazione. Nota a margine della sentenza della Corte Suprema dell'Iowa del 3 maggio 2013 nel caso Gartner v. Iowa Department of Public Health*, in www.diritticomparati.it, 4 luglio 2013, cui vanno almeno aggiunti i richiami di giurisprudenza Corte EDU (spec. a partire dall'emblematico caso *Salgueiro da Silva Mouta versus Portugal*, 21 dicembre 1999, su ricorso n. 33290/96) e straniera, nonché di legislazione e giurisprudenziali già presenti in G. OBERTO, *Problemi di coppia, omosessualità e filiazione*, Relazione al convegno *Rapporto di filiazione e omosessualità*, organizzato dall'associazione *Avvocatura per i diritti LGBT*, Roma 27-28 novembre 2009, disponibile all'indirizzo internet

– e ormai anche quella della Corte di Cassazione – è comunque orientata a non ritenere rilevante la circostanza dell'orientamento sessuale, nei casi di affidamento di figli minori, anche in via esclusiva (in genere le controversie erano nate dalla censura relativa alla presenza di un orientamento omosessuale manifestatosi in un genitore già co-affidatario, dopo una separazione legale o di atteggiamenti dichiaratamente omofobi di un genitore e, in un caso, dal conflitto tra due donne, prima affettivamente legate e poi separate, in ordine al diritto di visita dell'una ai figli biologici dell'altra), dovendosi semmai valutare la capacità educativa e di relazione del genitore o della genitrice rispetto all'equilibrio psicologico dei figli e al loro benessere complessivo, essendo insomma essenziale tenere conto del primario interesse di questi ultimi⁴⁵.

Il “cavallo di Troia” per una più ampia soluzione, di tipo normativo, potrà in ipotesi essere (e del resto può diventare attraverso il ricorso a tale tecnica un *leading case* anche quello – oggetto della sent. n. 170/2014 prima richiamata – della coppia divenuta di componenti del medesimo sesso dopo il matrimonio, in ragione della transessualità del marito, di cui occorre – secondo la Corte costituzionale – non trascurare il riconoscimento giuridico del pregresso “vissuto”) la necessità di provvedere al superiore interesse di figli già oggi inseriti in unioni parentali affettive non tradizionali⁴⁶, a meno che non

http://giacomooberto.com/roma_28_11_09/crisi_genitori_omosessuali.htm (ultima consultazione 27 ottobre 2014), indi anche quelli che si leggono in J. LONG, *I giudici di Strasburgo socchiudono le porte dell'adozione agli omosessuali*, Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 gennaio 2008, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2008, 676 ss., in M.M. WINKLER, G. STRAZIO, *op. e loc. cit.* e in D. AMRAM, *Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti* (nota a Tribunale di Genova, 30 ottobre 2013), in www.articolo29.it (25 novembre 2013). Per una ulteriore, recente decisione della Corte EDU in termini sul caso *X e altri contro Austria*, ricorso n. 19010/2007, si veda a commento A.M. LECIS COCCO-ORTU, *La Corte europea pone un altro mattone nella costruzione dello statuto delle unioni omosessuali: le coppie di persone dello stesso sesso non possono essere ritenute inidonee a crescere un figlio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, www.forumcostituzionale.it (15 marzo 2013).

⁴⁵ Commenti e rassegne puntuali della casistica sono, in generale, in D. AMRAM, *Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito: alla ricerca di un contenuto per l'interesse superiore del minore*, nota a Cass. civ., Sez. I, sent. 18 giugno 2008, n. 16593, in *Famiglia e Diritto*, 12, 2008, 1106, ss. e – per le problematiche specifiche dell'omogenitorialità – in F. BILOTTA, *Una decisione contraddistinta da un profondo rispetto per l'interesse del minore*, nota a Trib. Min. Milano, 2 novembre 2007, in *Famiglia e minori*, 3, 2008, 88 s.; ancora in D. AMRAM, *Omogenitorialità: le questioni rilevanti e quelle irrilevanti*, cit.; in A. RUGGERI, *Noterelle in tema di affido di minori a coppie di omosessuali*, in www.diritticomparati.it (18 dicembre 2013) (questo punto è sviluppato come *trait-d'union* tra ordinamenti di *civil law* e di *common law* sotto il profilo di una lettura evolutiva della famiglia in “*Strane*” idee sulla famiglia, loro ascendenze teoriche ed implicazioni di ordine istituzionale, comunicazione al convegno *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., in www.gruppodipisa.it) e da ultimo (anche in tale caso con un riepilogo generale sull'evoluzione europea dell'istituto matrimoniale e dell'evoluzione di taluni ordinamenti a proposito della nozione di famiglia) in I. GRIMALDI, *Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana*, in www.articolo29.it (4 maggio 2014).

⁴⁶ Il più recente provvedimento in tale senso è la sentenza del Tribunale dei Minori di Roma n. 299/2014 (se ne legga il testo in www.articolo29.it, con nota di M. GATTUSO, *Tribunale per i minorenni di Roma: sì all'adozione del figlio del partner ed al doppio cognome, l'omogenitorialità è “sana e meritevole di essere riconosciuta”*), che ha riconosciuto – in una coppia di omosessuali di sesso femminile, prima conviventi e poi anche coniugate in Spagna (ma il cui matrimonio non può allo stato, per quasi unanime giurisprudenza, essere riconosciuto come tale in Italia nemmeno come unione registrata, come si evince da quanto ricordato sopra nel testo) – il diritto all'adozione da parte della madre non biologica della bambina della quale l'altra era diventata per comune decisione madre con fecondazione assistita, con una pronuncia che ha già suscitato ampio dibattito di stampa (si segnala qui, tra i molti, il dibattito sul *Mattino* del 30 agosto 2014 tra M. ADINOLFI, *È un segno del progresso* e A. BARBANO, *No, è una doppia trappola*, in cui le contrapposte posizioni vengono argomentate

continui la tendenza italiana a lasciare prevalenza – in un modo che rivela peraltro sempre di più la sua palese inadeguatezza regolatoria – alla specificità della soluzione giudiziale puntuale, di volta in volta ottenuta, in applicazione diretta di regole pretorie dedotte da principî costituzionali senza – o con snella e “a maglie larghe” – mediazione legislativa di supporto.

Nuove ed urgenti leggi in materia dovrebbero procedere in ogni caso dall’acquisita consapevolezza che l’evoluzione tecnico-scientifica rende oggi possibile una pluralizzazione di figure e ruoli genitoriali (sui piani genetico, biologico, sociale), con dissociazione dei singoli profili, in precedenza uniti e riferiti ad una coppia genitoriale tradizionale, con presunzione codicistico-legislativa di loro coincidenza⁴⁷.

approfonditamente e con chiarezza). Il Tribunale ha disposto in tale senso (*ex art. 44, lettera d, l. n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001*) «nel superiore interesse» della bambina medesima, ben socializzata all’interno di tale unione («socievole e serena», nonché «accettata dai compagni con spontaneità», secondo i rapporti dell’assistente sociale), con effetto pratico che richiama l’istituto della *stepchild adoption* dell’ordinamento inglese (e di altri vetero-continentali), cioè, letteralmente, la «adozione del figliastro». Il medesimo sito web citato riferisce di una sentenza analoga della Corte costituzionale colombiana (assunta con voti di dissenso), rinviando al sito del giornale *El Tiempo* del 28 agosto 2014. Il punto essenziale, come virgolettato, della decisione è che «se pueden comprometer los derechos constitucionales de los niños, cuando el Estado se abstiene de reconocer jurídicamente las relaciones de afecto y solidaridad, sólidas y estables, entre niños que tienen una única filiación, y los compañeros permanentes del mismo sexo del progenitor, con el que comparte la crianza, cuidado y manutención del menor» (si tratta anche in tale fattispecie del caso di un’adozione indiretta, in una coppia femminile omosessuale, da parte della compagna della madre biologica di due bambine).

⁴⁷ Tale è infatti l’assunto testualmente affermato, tra gli altri rilevanti, nella motivazione, che può leggersi – tra le molte fonti *web* accreditate – in www.ricercagiuridica.com e in www.articolo29.it, dell’ordinanza 8 agosto 2014 del Tribunale civile di Roma, I civ., est. Albano, su ricorso n. 50935/2014, *ex art. 700 c. p. c.*, nel noto caso della procreazione medicalmente assistita (*pma*) cd. «doppia eterologa per errore»: «Il rapporto di filiazione ed il conseguente “diritto all’identità personale” si è andato sempre più sganciando nel nostro ordinamento dall’appartenenza genetica, potendosi rinvenire, grazie anche al rilievo “rivoluzionario” delle nuove tecniche riproduttive, diverse figure genitoriali; “la madre genetica” (la donna cui risale l’ovocita fecondato), “la madre biologica” (colei che ha condotto la gestazione), e la madre sociale (colei che esprime la volontà di assumere in proprio la responsabilità genitoriale); il padre genetico ed il padre sociale. Figure che possono anche di fatto non coincidere. Mentre il concetto di famiglia si è andato, dal canto suo, sempre più sganciando dal dato biologico e genetico degli appartenenti, venendo concepita sempre più come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca, prima comunità ove si svolge e sviluppa la personalità del singolo; d’altra parte millenaria filosofia dell’uomo ha identificato nella famiglia l’archetipo della comunità sociale». Precisa al riguardo un altro punto centrale nella motivazione della medesima ordinanza: «Se è vero che la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti piuttosto che come istituzione posta a tutela di determinati valori, incentrata sul rapporto concreto che si instaura tra i suoi componenti, ne deriva che al diritto spetta di tutelare proprio quei rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di bilanciare gli interessi in conflitto, avendo sempre come riferimento il prevalente interesse dei minori coinvolti». Prima di questa pronuncia cautelare, interrogativi di non trascurabile peso, in proposito, erano stati peraltro avanzati in via astratta da S. AGOSTA, *Tra paradigma biologico ed affettivo: il divieto di fecondazione eterologa sul filo del rasoio di Ockham*, rielaborazione di una comunicazione al Convegno *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Catania, 7-8 giugno 2013, in www.gruppodipisa.it e – più recentemente ed in riferimento al caso – da A. RUGGERI, *Fecondazione involontariamente eterologa per scambio di provette: di chi il figlio?*, in *Confronti Costituzionali*, www.confrontocostituzionali.eu (5 maggio 2014).